SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 17 febbraio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 16 febbraio 2000, n. **25.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, recante nuova disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile per l'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1999, n. **542.**

Regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA . . . . Pag. 5

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 novembre 1999.

Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 1999. . . . Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 febbraio 2000.

Costituzione e competenze del Comitato dei Ministri previsto dall'art. 6, comma 13, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni» ai fini dell'aggiudicazione di licenze individuali per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazione mobili di 3ª generazione . . . . Pag. 46

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 26 gennaio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Atri. . . . . Pag. 47

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 15 dicembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 4.877.431.330 a favore della Mediovenezie Banca, ai sensi della legge 18 marzo 1993, n. 67, per l'esercizio 2000 . . . . Pag. 47

DECRETO 15 dicembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 54.465.269.900 a favore del Banco di Sicilia, ai sensi della legge 18 marzo 1993, n. 67, per l'esercizio 2000 . . . . Pag. 48

DECRETO 15 dicembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 27.803.518.090 a favore della Banca nazionale del lavoro, ai sensi della legge 18 marzo 1993, n. 67, per l'esercizio 2000 . . . . Pag. 49

DECRETO 15 dicembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 81.052.089.400 a favore del Crediop, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per l'esercizio 2000 . . . . Pag. 49

DECRETO 15 dicembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 26.330.550.670 a favore del Mediocredito fondiario CentroItalia, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per l'esercizio 2000 . Pag. 50

DECRETO 15 dicembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 92.714.601.260 a favore della Mediovenezie Banca, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per l'esercizio 2000 . . . . Pag. 51

DECRETO 15 dicembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 25.643.685.900 a favore della Mediovenezie Banca, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per l'esercizio 2000 . . . . Pag. 52

DECRETO 15 dicembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 63.821.903.370 a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per l'esercizio 2000 . Pag. 52

DECRETO 27 dicembre 1999.

Impegno della somma di L. 14.000.000.000 per il 1999 - Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . . . . Pag. 53

DECRETO 27 dicembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 369.684.150, per il 1999, sulla contabilità speciale intestata al comune di Valle di Maddaloni, aperta presso la sezione di tesoreria provinciale di Caserta, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219. Pag. 54

DECRETO 27 dicembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 169.619.310, per il 1999, sulla contabilità speciale intestata al comune di Succivo, aperta presso la sezione di tesoreria provinciale di Caserta, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219 . . . . Pag. 55

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 25 gennaio 2000.

Estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Catania . . . . Pag. 55

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 24 gennaio 2000.

Variazione dell'elenco dei laboratori specializzati per le analisi di revisione . . . . Pag. 56

DECRETO 7 febbraio 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Brescia, Cremona, Lodi, Milano e Mantova . . . . Pag. 57

DECRETO 7 febbraio 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Avellino. Pag. 57

DECRETO 7 febbraio 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Lucca e Massa . . . . Pag. 58

DECRETO 7 febbraio 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Lecce e Taranto . . . . Pag. 59

DECRETO 7 febbraio 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Udine. Pag. 59

DECRETO 7 febbraio 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Lodi e Pavia . . . . Pag. 60

DECRETO 7 febbraio 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Catania e Messina . . . . Pag. 61

DECRETO 7 febbraio 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di La Spezia. Pag. 61

DECRETO 7 febbraio 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Brescia, Cremona, Mantova e Varese . . . . Pag. 62

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 18 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Serena film - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 63

DECRETO 20 gennaio 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative . . . . . . Pag. 63

DECRETO 24 gennaio 2000.

Sostituzione del liquidatore della società «Cooperativa agricola San Giuseppe», in Villa del Conte . . . . Pag. 64

DECRETO 26 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Monte Soratte», in Sant'Oreste . . . . Pag. 64

DECRETO 26 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Barili», in Subiaco. Pag. 65

DECRETO 26 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Acquarius», in Roma . . . . Pag. 65

DECRETO 26 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Trasporti e autotrasporti Roma 90», in Roma . . . . Pag. 65

DECRETO 26 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Il falco di Anguillara», in Anguillara Sabazia . . . . Pag. 66

DECRETO 26 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Sport club», in Roma . . . . Pag. 66

DECRETO 26 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Afrital», in Roma. Pag. 66

DECRETO 27 gennaio 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative . . . . . . Pag. 67

DECRETO 27 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Braccianti agricoli arcidanesi» a r.l., in San Nicolò d'Arcidano . . . . Pag. 67

DECRETO 31 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Il Sentiero», in Firenze . . . . Pag. 68

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO 5 ottobre 1999.

Utilizzazione di personale docente della scuola presso le università, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315. Pag. 68

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1999.

Approvazione dell'Intesa istituzionale di programma da stipulare tra il Governo e la giunta della regione Basilicata. (Deliberazione n. 197/99) . . . . Pag. 69

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1999.

Approvazione dell'Intesa istituzionale di programma da stipulare tra il Governo e la giunta della regione Molise. (Deliberazione n. 198/99) . . . . Pag. 70

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1999.

Abrogazione del punto 13 della delibera CIPE 31 maggio 1977 (direttive per la concessione di contributi in c/capitale ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 27). (Deliberazione n. 200/99) . . . . Pag. 71

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 7 febbraio 2000.

Modificazioni allo statuto sociale della Bavaria compagnia di assicurazioni S.p.a., in Assago. (Provvedimento n. 01468). Pag. 72

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, coordinato con la legge di conversione 16 febbraio 2000, n. 25, recante: «Nuova disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile per l'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare» . . . . Pag. 73

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Soppressione del vice consolato onorario in Timisoara (Romania) . . . . Pag. 73

Ministero dell'interno:

Erezione in ente morale della «Fondazione internazionale don Luigi Di Liegro - Onlus», in Roma. . . . . Pag. 73

Modificazioni allo statuto dell'«Associazione progetto eritrea - A.P.E.», in Vicenza. . . . . Pag. 73

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 16 febbraio 2000 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 74

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aimafix D.I.» . . . . Pag. 74

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefovis» . . . . Pag. 74

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mercilon» . . . . Pag. 75

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Actrapid HM». . . . . Pag. 75

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Protaphane HM» . . . . Pag. 75

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Actraphane HM» . . . . Pag. 76

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ultratard HM» . . . . Pag. 76

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Norditropin» . . . . Pag. 76

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Helixate». Pag. 77

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xarator». Pag. 77

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prontalgin» . . . . Pag. 77

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Imukin». Pag. 77

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Avaxim» . . . . Pag. 78

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vepesid». Pag. 78

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluspiral» . . . . Pag. 78

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mavik». Pag. 78

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kanrenol» . . . . Pag. 79

Ministero per i beni e le attività culturali: Riconoscimento della personalità giuridica del «Centro di coordinamento culturale - Onlus», in Venezia . . . . Pag. 79

Crediop - Società per azioni: Avviso ai portatori di obbligazioni . . . . Pag. 79

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1999, redatto dal Ministero degli affari esteri recante: «Soppressione dell'ambasciata d'Italia in Kingston (Giamaica)». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000). . . . . Pag. 79

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 ottobre 1999. Situazione del bilancio dello Stato.

00A1678

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 16 febbraio 2000, n. **25.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, recante nuova disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile per l'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, recante nuova disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile per l'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data al Cairo, Ambasciata d'Italia, il 16 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 DICEMBRE 1999, N. 480.

*All'articolo 1, comma 1, l'articolo 13-*bis *richiamato è sostituito dal seguente:*

«Art. 13-*bis (Norma transitoria).* — 1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, scade il 21 ottobre 2000 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1999, e il 21 dicembre 2000 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata tra il 1° gennaio e il 21 ottobre 2000».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4396):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA) e dal Ministro della giustizia (DILIBERTO) il 18 dicembre 1999.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 7 gennaio 2000, con pareri della commissione 1ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità l'11 gennaio 2000.

Esaminato dalla 2ª commissione il 12 e 20 gennaio 2000.

Esaminato in aula e approvato il 25 gennaio 2000.

Camera dei deputati (atto n. 6711):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 26 gennaio 2000, con pareri del comitato per la legislazione.

Esaminato dalla II commissione il 1° e 2 febbraio 2000.

Esaminato in aula e approvato il 16 febbraio 2000.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 296 del 18 dicembre 1999.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 73.

00G0062

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1999, n. **542.**

Regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente norme in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, recante norme per la semplificazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;

Ritenuto che l'osservazione del Consiglio di Stato, in ordine alla necessità di ricomprendere tra i destinatari delle comunicazioni, effettuate dalle amministrazioni dello Stato, riguardanti i compensi di cui all'articolo 4, commi 6 e 6-*bis,* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche i percipienti, può ritenersi superata dalla disposizione contenuta nell'articolo 7-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1999;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

Art. 1.

Presentazione delle dichiarazioni

1. L'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è sostituito dal seguente: «*1.* Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 febbraio e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. Il decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, e dei modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.».

2. Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, secondo periodo, le parole: «La presentazione della dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «La trasmissione della dichiarazione»;

b) nel comma 2, terzo periodo, le parole: «La presentazione della dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «La trasmissione della dichiarazione»;

c) nel comma 3, secondo periodo, le parole: «La presentazione della dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «La trasmissione della dichiarazione»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «*4.* Se il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, scade tra il 1° gennaio ed il 31 maggio, la presentazione delle stesse è effettuata nel mese di maggio e la trasmissione telematica nel mese di giugno. Tale disposizione non si applica nel caso in cui la dichiarazione deve essere redatta, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sui modelli approvati entro il 15 febbraio dell'anno precedente a quello di scadenza del termine di presentazione.»;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «*4-bis.* Le disposizioni in materia di termini di trasmissione delle dichiarazioni in via telematica non rilevano ai fini dei versamenti delle imposte, che sono comunque effettuati entro gli ordinari termini di scadenza.»;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente: «*5.* I sostituti di imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La trasmissione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno.»;

g) nel comma 7:

1) nel primo periodo, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni»;

2) nel secondo periodo le parole: «superiore a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a novanta giorni»;

h) nel comma 9, dopo le parole: «I termini di presentazione» sono aggiunte le seguenti: «e di trasmissione».

3. Nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1:

1) nel secondo periodo, le parole: «non più di dieci soggetti» sono sostituite con le seguenti: «non più di venti soggetti»;

2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «È esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle società che si sono avvalsi della procedura di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «*2.* La dichiarazione è presentata in via telematica all'amministrazione finanziaria, direttamente o tramite un incaricato indicato al comma 3, dalle società di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *a),* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire al termine del periodo di imposta conclusosi nell'anno solare precedente a quello in cui deve essere effettuata la trasmissione telematica, dagli enti di cui al comma 1, lettera *b),* dello stesso articolo 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire al termine del menzionato periodo di imposta. I soggetti incaricati di cui al comma 3 trasmettono in via telematica le dichiarazioni. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50. Il collegamento telematico con l'amministrazione finanziaria è gratuito.»;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi: «*2-bis.* Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una società o ente possiede i requisiti di cui al comma precedente, la trasmissione telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo, anche non in possesso dei menzionati requisiti. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società da questi controllate come definite dall'articolo 43-*ter,* quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2-ter. La dichiarazione può essere presentata in via telematica direttamente da contribuenti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-*bis.*»;

d) nel comma 3:

1) nella lettera *c),* le parole: «indicate nell'articolo 78, commi 1, lettere *a)* e *b),* e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413» sono sostituite dalle seguenti: «indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere *a), b)* e *c),* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;»;

2) nella lettera *e),* le parole: «a mezzo dei quali i soggetti di cui alle lettere precedenti trasmettono le dichiarazioni» sono soppresse;

e) il comma 6, secondo periodo, è sostituito dal seguente: «I soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti.»;

f) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti commi: «*7-bis.* Gli intermediari e i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2, 2-*bis* e 2-*ter* effettuano la trasmissione telematica delle dichiarazioni per le quali non è previsto un apposito termine per la trasmissione stessa entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali.

7-ter. Le dichiarazioni presentate agli intermediari successivamente al termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali sono trasmesse in via telematica entro un mese dalla data della ricevuta rilasciata al contribuente ove tale termine scade successivamente a quello previsto per la trasmissione telematica delle medesime dichiarazioni.»;

g) il comma 8 è sostituito dal seguente: «*8.* La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca, all'ufficio postale o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3 ovvero è trasmessa direttamente all'amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche.»;

h) il comma 10 è sostituito dal seguente: «*10.* La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.».

4. Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è soppresso;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «*6.* Le amministrazioni di cui al primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano i dati fiscali, contributivi e assicurativi di tutti i percipienti utilizzando il modello approvato con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo.»;

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «*6-bis.* I soggetti indicati nell'articolo 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano all'anagrafe tributaria mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con decreto del Ministero delle

finanze sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni, previa intesa con le rispettive Presidenze e con il segretario generale della Presidenza della Repubblica, per quanto concerne quest'ultima. Nel medesimo decreto può essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.».

5. Nell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole: «comma 3 sono presentate» sono aggiunte le seguenti: «esclusivamente ai fini dell'imposta sul regionale sulle attività produttive e»;

6. Nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1:

1) nel primo periodo, le parole: «15 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La trasmissione della dichiarazione in via telematica è effettuata entro il mese di giugno da parte dei soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2, 2-*bis,* 2-*ter* e 3, ed entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3.»;

b) il comma 4 è sostituito con il seguente: «*4.* In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, sempreché i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, è presentata dai curatori o dai commissari liquidatori entro quattro mesi dalla nomina, con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Con le medesime modalità e nei termini ordinari, i curatori o i commissari liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni registrate nell'anno solare in cui è dichiarato il fallimento ovvero la liquidazione coatta amministrativa. Per le operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa è anche presentata, entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al competente ufficio IVA o delle Entrate, ove istituito, ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Qualora il termine per la presentazione delle dichiarazioni di cui ai periodi precedenti da redigere sui modelli di cui al comma 1, da approvarsi entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati, scada tra il 1° gennaio ed il 31 maggio dello stesso anno, la trasmissione in via telematica è effettuata entro il mese di giugno da parte dei soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2, 2-*bis,* 2-*ter* e 3, ed entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3.».

c) il comma 5 è soppresso.

Capo II

Art. 2.

Dichiarazioni e versamenti periodici

1. Nell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole: «Entro il giorno 15 di ciascun mese» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il giorno 16 di ciascun mese»;

b) il comma 2, è sostituito dal seguente: «*2.* A decorrere dal periodo d'imposta 1999, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche effettuate ai sensi del comma 1 sono indicati, unitamente agli altri elementi richiesti, in apposito modello di dichiarazione da approvare con decreto dirigenziale. Tale dichiarazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione periodica i contribuenti non soggetti per l'anno in corso all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA o di effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempreché nel corso dello stesso anno non vengano meno le predette condizioni di esonero, nonché i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le persone fisiche presentano la dichiarazione sempreché abbiano realizzato nell'anno precedente un volume d'affari superiore a cinquanta milioni di lire.».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, sono inseriti i seguenti commi: «*2-bis.* In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, il contribuente presenta una sola dichiarazione riepilogativa per ciascun periodo. In caso di liquidazioni periodiche separate concernenti periodi mensili e trimestrali, effettuate contestualmente entro il termine previsto dal comma 1 per le liquidazioni mensili, il contribuente presenta una sola dichiarazione contenente i dati riepilogativi delle liquidazioni effettuate.

2-ter. I contribuenti presentano la dichiarazione di cui al comma 2 entro l'ultimo giorno del mese nel quale vanno eseguite le liquidazioni periodiche di cui ai commi 1 e 5. La predetta dichiarazione è presentata per il tramite della Poste italiane S.p.a. o di una banca, convenzionate. I soggetti indicati all'articolo 3, commi 2, 2-*bis,* 2-*ter* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, trasmettono la dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione.».

3. Nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, le parole: «all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata».

4. Nell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, l'ultimo periodo è soppresso.

5. Nell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «1, 2 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «1, 2, 2-*bis,* 2-*ter* e 4»;

b) le parole: «agli articoli 33 e 74» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 33, 73, primo comma, lettera *e),* e 74».

Capo III

Art. 3.

Scomputo delle eccedenze di versamento e semplificazione degli adempimenti di alcuni sostituti di imposta

1. Nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «*1.* Il sostituto di imposta che abbia effettuato un versamento di ritenute alla fonte in misura superiore rispetto alla somma dovuta ha facoltà di scomputare l'eccedenza dai versamenti successivi.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «*3.* La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riporto.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «*4.* La parte dell'eccedenza riportata che non trova capienza nelle ritenute da versare nel periodo di imposta successivo o che non è utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, costituisce eccedenza per il periodo stesso ed è oggetto di ulteriore scelta tra il riporto ed il rimborso.».

2. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, è sostituito dal seguente: «*1.* I sostituti di imposta che nell'anno erogano esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute di acconto per un importo complessivo non superiore a due milioni di lire effettuano i versamenti delle ritenute operate distintamente per ciascun periodo d'imposta entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

2. Qualora nel corso del periodo di imposta venga superato anche uno dei limiti indicati al comma 1, il sostituto di imposta è tenuto, a partire dalla prima scadenza utile, ad effettuare i versamenti nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.».

Capo IV

Art. 4.

Presentazione della dichiarazione in materia di I.R.A.P.

1. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive entro i termini di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con le modalità di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.

Art. 5.

Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo

1. Le eccedenze di imposta di cui all'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, possono essere utilizzate in compensazione dal cessionario anche agli effetti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dall'inizio del periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale l'eccedenza si genera in capo al soggetto cedente.

Art. 6.

Modifiche di termini in materia di IVA

1. La differenza tra l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme già versate mensilmente ai sensi dell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, è versata entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.

Art. 7.

Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti in materia di imposta sul valore aggiunto

1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessantamilioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare, comunicando la scelta con le modalità e i termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, per:

a) l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo. La liquidazione del-

l'imposta relativa al quarto trimestre è effettuata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento, fermo restando il termine per il versamento di cui alla lettera *b)*;

b) il versamento dell'imposta dovuta entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.

2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessantamilioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.

3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24, del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'opzione vincola il contribuente alla sua concreta applicazione per almeno un triennio e resta valida per ciascun anno successivo fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata, salvo revoca da comunicare ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997.

Art. 8.

Rimborsi e compensazioni di eccedenze di crediti IVA

1. Non sono ammessi alla compensazione di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti e i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto trasferiti da parte delle società e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Sono, invece, ammessi alla compensazione di cui all'articolo 17, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, i crediti e i debiti relativi alla stessa imposta risultanti dai prospetti riepilogativi annuali delle dichiarazioni di gruppo da parte degli enti e delle società controllanti.

2. Il rimborso di cui al secondo comma dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, spettante ai contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione periodica prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, è richiesto, all'atto della presentazione della dichiarazione relativa al trimestre ovvero all'ultimo mese del trimestre; a tal fine un esemplare della dichiarazione è presentato direttamente all'ufficio competente entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre, unitamente alla dichiarazione di cui alla lettera *c),* del settimo comma del suddetto articolo 38-*bis* se ricorrono le condizioni per l'esonero dalla prestazione delle garanzie. I soggetti non tenuti alla presentazione della menzionata dichiarazione richiedono il rimborso presentando all'ufficio competente entro lo stesso termine un esemplare del modello di dichiarazione periodica ovvero l'apposita istanza prevista dal decreto interministeriale 23 luglio 1975.

3. I contribuenti in possesso dei requisiti richiamati dal secondo comma dell'articolo 38-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per la richiesta di rimborsi d'imposta relativi a periodi inferiori all'anno possono, in alternativa, effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'ammontare massimo corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di riferimento. Gli enti e le società controllanti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 73, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, possono, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, effettuare la compensazione prevista dal citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Art. 9.

Dichiarazione unificata

1. La dichiarazione unificata annuale è presentata dai soggetti indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dall'anno 1999.

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le dichiarazioni da presentare nel corso dell'anno 1999 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, in caso di periodo d'imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 1998, devono essere redatte sul modello approvato nel 1998 se è dovuto l'acconto ovvero sul modello approvato nel 1999 se è dovuto il saldo.

2. Le dichiarazioni di cui all'articolo 2 sono presentate dai soggetti indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dall'anno 1999; dalle società di persone e soggetti equiparati di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle persone fisiche a decorrere dall'anno 2000.

3. Per il 1999, la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 2 relativa ai mesi di gennaio e febbraio è effettuata nel mese di aprile; la trasmissione in via telematica da parte dei soggetti indicati all'articolo 3, commi 2, 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delle dichiarazioni relative al primo trimestre ovvero ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile è effettuata nel mese di luglio.

4. Per il 1999, salva la presentazione telematica della dichiarazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-*bis,* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché la presentazione della dichiarazione unificata di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, dello stesso decreto, i sosti-

tuti d'imposta che, durante il periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce, abbiano corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle cinquanta unità presentano la dichiarazione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante la consegna ad un ufficio della Poste italiane S.p.a. di supporti magnetici, predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'amministrazione finanziaria.

5. Per il 1999, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d),* primo periodo, si applica anche con riferimento alle dichiarazioni riguardanti le imposte sostitutive e ai soggetti tenuti a redigere le dichiarazioni su modelli approvati nel 1998.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b),* terzo periodo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.

7. Per il 1999, i contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata presentano tra il 1° febbraio ed il 31 marzo 1999 la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente.

8. I riferimenti alle disposizioni indicate nei commi precedenti contenuti in ogni atto normativo si intendono fatti alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 11.

Abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400:

a) nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, il terzo comma si intende soppresso;

b) nell'articolo 74-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo periodo del comma 1 si intende soppresso;

c) nell'articolo 34, sesto comma, quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «e di presentazione della dichiarazione annuale» si intendono soppresse;

d) nell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'ultimo periodo si intende soppresso;

e) nell'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:

1) nel secondo comma, le parole: «si considera effettuata alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui esse emergono ed» e la parola «stessa» si intendono soppresse;

2) il terzo comma si intende soppresso;

f) l'articolo 30, primo comma, e l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono soppressi;

g) l'articolo 12, comma 2, lettera *b),* e l'articolo 17, comma 2-*bis,* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si intendono soppressi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2000
Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 3

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

— Per il testo vigente dell'art. 4 del D.P.R. n. 322/1998 v. nelle note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 7-*bis* del D.P.R. n. 600/1973, è il seguente:

«Art. 7-*bis (Certificazioni dei sostituti d'imposta).* — 1. I soggetti indicati nel titolo III del presente decreto che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo devono rilasciare una apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il decreto di cui all'art. 8, comma 1, secondo periodo. La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali; con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le relative modalità di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi.

2. I certificati, sottoscritti anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnati agli interessati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati cor-

risposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'art. 27 il certificato può essere sostituito dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del citato D.P.R. n. 322/1998, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1 *(Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.)*. — 1. *Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale, da pubblicare nella* Gazzetta Ufficiale *entro il 15 febbraio e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. Il decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4, comma 1, e dei modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4 e 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.*

2. Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivenditorie autorizzate. Con decreto dirigenziale, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori. Per particolari stampati, con decreto dirigenziale, può essere stabilito che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici dell'amininistrazione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente.

3. La dichiarazione è sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.

4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullità è sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.

5. La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, è sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare».

— Il testo dell'art. 2 del citato D.P.R. n. 322/1998, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 2 *(Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.)*. — 1. Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, tra il 1° maggio ed il 30 giugno di ciascun anno. *La trasmissione della dichiarazione* in via telematica, compresa quella unificata, è effettuata entro il 31 ottobre di ciascun anno.

2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, presentano la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro un mese dall'approvazione del bilancio o del rendiconto. Se il bilancio non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione è presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. *La trasmissione della dichiarazione* in via telematica, compresa quella unificata, è effettuata entro due mesi dall'approvazione del bilancio o del rendiconto o dalla scadenza del termine stabilito per l'approvazione.

3. Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. *La trasmissione della dichiarazione* in via telematica, compresa quella unificata, è effettuata entro sette mesi dalla fine del periodo d'imposta.

4. *Se il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, scade tra il 1° gennaio ed il 31 maggio, la presentazione delle stesse è effettuata nel mese di maggio e la trasmissione telematica nel mese di giugno. Tale disposizione non si applica nel caso in cui la dichiarazione deve essere redatta ai sensi dell'art. 1, comma 1, sui modelli approvati entro il 15 febbraio dell'anno precedente a quello di scadenza del termine di presentazione.*

4-bis. *Le disposizioni in materia di termini di trasmissione delle dichiarazioni in via telematica non rilevano ai fini dei versamenti delle imposte, che sono comunque effettuati entro gli ordinari termini di scadenza.*

5. *I sostituti di imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La trasmissione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno.*

6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai commi da 1 a 3-*bis* dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo e dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nonché per i premi e per le vincite di cui all'art. 30, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.

7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate *entro novanta* giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo *superiore a novanta giorni* si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.

8. Salva l'applicazione delle sanzioni amministrative la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive e la dichiarazione dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da redigere secondo le modalità stabilite per le medesime dichiarazioni e da presentare all'amministrazione finanziaria per il tramite di un ufficio della Poste italiane S.p.a. convenzionata.

9. I termini di presentazione *e di trasmissione* della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo».

— Il testo dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 322/1998, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 3 *(Presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.)*. — 1. La dichiarazione è presentata gratuitamente all'amministrazione finanziaria, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., convenzionate. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e di quella del sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di *non più di venti soggetti*, presentano la dichiarazione unificata annuale. *È esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle società che si sono avvalsi della procedura di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di cui all'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.* Con decreto dirigenziale può essere esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione del sostituto di imposta qualora contenga particolari tipologie di ritenute alla fonte.

2. *La dichiarazione è presentata in via telematica all'amministrazione finanziaria, direttamente, o tramite un incaricato indicato al comma 3, dalle società di cui all'art. 87, comma 1, lettera* a) *del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire al termine del periodo di imposta conclusosi nell'anno solare precedente a quello in cui deve essere effettuata la trasmis-*

sione telematica, dagli enti di cui al comma 1, lettera b)*, dello stesso art. 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire al termine del menzionato periodo di imposta. I soggetti incaricati di cui al comma 3 trasmettono in via telematica le dichiarazioni. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50. Il collegamento telematico con l'amministrazione finanziaria è gratuito.*

2-bis. *Nell'ambito di gruppi in cui almeno una società o ente possiede i requisiti di cui al comma precedente, la trasmissione telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo, anche non in possesso dei menzionati requisiti. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società da questi controllate come definite dall'art.* 43-ter*, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.*

2-ter. *La dichiarazione può essere presentata in via telematica direttamente da contribuenti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2/*bis.

3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori *indicate nell'art. 32, comma 1, lettere* a), b) *e* c) *del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche*;

d) i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro delle finanze.

4. I soggetti ai cui al comma 3 sono abilitati dall'amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione è revocata quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale.

5. La dichiarazione può essere presentata all'amministrazione finanziaria anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. *I soggetti di cui ai commi 2-*bis *e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti.*

7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in via telematica le dichiarazioni all'amministrazione finanziaria entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni stesse.

1-bis. *Gli intermediari e i soggetti di cui all'art. 3, commi 2, 2-*bis*, e 2-ter effettuano la trasmissione telematica delle dichiarazioni per le quali non è previsto un apposito termine per la trasmissione stessa entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali.*

7-ter. *Le dichiarazioni presentate agli intermediari successivamente al termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali sono trasmesse in via telematica entro un mese dalla data della ricevuta rilasciata al contribuente ove tale termine scade successivamente a quello previsto per la trasmissione telematica delle medesime dichiarazioni.*

8. *La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca, all'ufficio postale o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-*bis *e 3 ovvero è trasmessa direttamente all'amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche.*

9. Le società e gli enti che trasmettono la dichiarazione direttamente all'amministrazione finanziaria e i soggetti incaricati della predisposizione della dichiarazione conservano, per il periodo previsto dall'art. 43, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione della quale l'amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione o la trasmissione, debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il decreto di cui all'art. 1. I documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione sono conservati dal contribuente o dal sostituto d'imposta per il periodo previsto dall'art. 43, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

10. *La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-*bis *e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.*

11. Le modalità tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono stabilite con decreto dirigenziale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e della Poste italiane S.p.a., comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarita commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La misura del compenso è determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

13. Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica si applica l'art. 12-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono rispettivamente, le convenzioni e i decreti di cui al comma 11 del presente articolo».

— Per il testo dell'ultimo comma dell'art. 73 del D.P.R. n. 633/1972, vedasi nelle note all'art. 8.

— Per il testo dell'art. 87 del D.P.R. n. 917/1986, vedasi in nota all'art. 9.

— Per il testo dell'art. 43-*ter*, comma 4, del D.P.R. n. 602/1973, vedasi nelle note all'art. 5.

— Il testo dell'art. 32, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del citato decreto legislativo n. 241/1997 è il seguente:

«1. I centri di assistenza fiscale, di seguito denominati "Centri", possono essere costituiti dai seguenti soggetti:

a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;

b) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da quelle indicate nella lettera *a)* se, con decreto del Ministero delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonché all'esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province;

c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere *a)* e *b)*, previa delega della propria associazione nazionale».

— Il testo dell'art. 4 del citato D.P.R. n. 322/1998, como modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 4 *(Dichiarazione dei sostituti d'imposta)*. — 1. Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata, i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dei premi dovuti all'istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativa a tutti i percipienti.

2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, per la determinazione dell'ammontare dei compensi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle rite-

nute, dei contributi e dei premi, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria, l'INPS e l'INAIL sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 può essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e casse.

4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'art. 1 sono conservati per il periodo previsto dall'art. 43, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.

5. *(soppresso).*

6. *Le amministrazioni di cui al primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondodo compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano i dati fiscali, contributivi e assicurativi di tutti i percipienti utilizzando il modello approvato con il decreto dirigenziale di cui all'art. 1, comma 1, secondo periodo.*

6-bis. *I soggetti indicati nell'art. 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano all'anagrafe tributaria mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni, previa intesa con le rispettive presidenze e con il segretario generale della Presidenza della Repubblica, per quanto concerne quest'ultima. Nel medesimo decreto può essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali*».

— Il testo dell'art. 29, commi 1 e 3, del citato D.P.R. n. 600/1973, è il seguente:

«Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all'art. 23, devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata con le seguenti modalità:

a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'art. 48, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere *b)* e *c)*, aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalità di cui al comma 2, dell'art. 23;

b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonché su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera *a)* e sulla parte imponibile delle indennità di cui all'art. 48, commi 5, 6, 7 e 8, del citato testo unico, con la aliquota applicabile allo scaglione di reddito più elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;

c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera *b)*, del citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente;

d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera *a)*, del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17, dello stesso testo unico;

e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'art. 16, comma 1, lettera *a)*, dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito».

«Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto del pagametto, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennità e degli assegni vitalizi di cui all'art. 47, comma 1, lettera *g)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con dereto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette indennità e assegni, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2».

— Il testo dell'art. 5 del citato D.P.R. n. 322/1998, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 5 *(Dichiarazione nei casi di liquidazione).* — 1. In caso di liquidazione di società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di società o associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di imprese individuali, il liquidatore nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria presenta, entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa. Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro quattro mesi dalla chiusura della liquidazione stessa o dal deposito del bilancio finale, se prescritto.

2. Nel caso in cui il liquidatore non sia nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria lo stesso, o in mancanza il rappresentante legale, presenta le dichiarazioni di cui al comma 1 entro l'ordinario termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

3. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono presentate, nei termini stabiliti dall'art. 2, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo d'imposta.

4. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, rispettivamente entro quattro mesi dalla nomina ed entro quattro mesi dalla chiusura del fallimento e della liquidazione, e le dichiarazioni di cui al comma 3 sono presentate *esclusivamente ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e* soltanto se vi è stato esercizio provvisorio.

5. Resta fermo, anche durante la liquidazione, l'obbligo di presentare le dichiarazioni dei sostituti d'imposta».

— Il testo dell'art. 8 del citato D.P.R. n. 322/1998, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 8 *(Dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti).* — 1. Salvo quanto previsto dall'art. 3 relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente presenta tra il 1° febbraio ed il *31 maggio* di ciascun anno la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato con decreto dirigenziale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è utilizzato. *La trasmissione della dichiarazione in via telematica è effettuata entro il mese di giugno da parte dei soggetti indicati nell'art. 3, commi 2, 2*-bis, *2*-ter *e 3, ed entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo art. 3.* La dichiarazione annuale è presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili. Sono esonerati dalla dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui all'art. 19-*bis*2 del medesimo decreto.

2. Nella dichiarazione sono indicati i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dell'ammontare delle operazioni e dell'imposta e per l'effettuazione dei controlli, nonché gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente.

3. Le detrazioni sono esercitate entro il termine stabilito dall'art. 19, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. *In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, sempreché i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, è presentata dai curatori o dai commissari liquidatori entro quattro mesi dalla nomina, con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Con le medesime*

*modalità e nei termini ordinari, i curatori o i commissari liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni registrate nell'anno solare in cui è dichiarato il fallimento ovvero la liquidazione coatta amministrativa. Per le operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa è anche presentata, entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al competente ufficio IVA o delle entrate, ove istituito, ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Qualora il termine per la presentazione delle dichiarazioni di cui ai periodi precedenti da redigere sui modelli di cui al comma 1, da approvarsi entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati, scada tra il 1º gennaio ed il 31 maggio dello stesso anno, la trasmissione in via telematica è effettuata entro il mese di giugno da parte dei soggetti indicati nell'art. 3, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter *e 3, ed entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo art. 3.*

5. *(soppresso).*

6. Per la sottoscrizione e la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 3 e 4, art. 2, commi 7, 8 e 9 e all'art. 3.

7. I soggetti di cui all'art. 73, primo comma, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, eseguono i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto secondo le modalità e i termini indicati nel capo terzo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 1 del citato D.P.R. n. 100/1998, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1 *(Dichiarazioni e versamenti periodici).* — 1. *Entro il giorno 16 di ciascun mese*, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Gli elementi necessari per il calcolo dell'imposta sono indicati in apposita sezione dei registri delle fatture o dei corrispettivi.

2. *A decorrere dal periodo d'imposta 1999, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche effettuate ai sensi del comma 1 sono indicati, unitamente agli altri elementi richiesti, in apposito modello di dichiarazione da approvare con decreto dirigenziale. Tale dichiarazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione periodica i contribuenti non soggetti per l'anno in corso all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA o di effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempreché nel corso dello stesso anno non vengano meno le predette condizioni di esonero, nonché i soggetti di cui all'art. 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le persone fisiche presentano la dichiarazione sempreché abbiano realizzato nell'anno precedente un volume d'affari superiore a cinquanta milioni di lire.*

2-*bis. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, il contribuente presenta una sola dichiarazione riepilogativa per ciascun periodo. In caso di liquidazioni periodiche separate concernenti periodi mensili e trimestrali, effettuate contestualmente entro il termine previsto dal comma 1 per le liquidazioni mensili, il contribuente presenta una sola dichiarazione contenente i dati riepilogativi delle liquidazioni effettuate.*

2-*ter. I contribuenti presentano la dichiarazione di cui al comma 2 entro l'ultimo giorno del mese nel quale vanno eseguite le liquidazioni periodiche di cui ai commi 1 e 5. La predetta dichiarazione è presentata per il tramite della Poste italiane S.p.a o di una banca, convenzionate. I soggetti indicati all'art. 3, commi 2, 2-*bis, 2-ter *e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, trasmettono la dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione.*

3. A partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità e ne abbia dato comunicazione *all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata,* può fare riferimento del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Per coloro che iniziano l'attività, l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica.

4. Entro il termine stabilito nel comma 1, il contribuente versa l'importo della differenza nei modi di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e annota sul registro gli estremi della relativa attestazione. Se l'importo dovuto non supera il limite di lire cinquantamila, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

5. Le disposizioni di cui ai commi *1, 2, 2-*bis*, 2-*ter*, e 4* si applicano anche nei confronti dei soggetti di cui *agli articoli 33, 73, primo comma, lettera* e)*, e 74,* quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con riferimento ai termini ivi stabiliti».

— Il testo dell'art. 88 del D.P.R. n. 917/1986 (per il titolo v. in nota all'art. 9) è il seguente:

«Art. 88 *(Stato ed enti pubblici).* — 1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.

2. Non costituiscono esercizio di attività commerciali:

a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;

b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unità sanitarie locali»

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 1 del citato D.P.R. n. 445/1997, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1 *(Scomputo delle eccedenze di versamento del sostituto di imposta).* — 1. *Il sostituto di imposta che abbia effettuato un versamento di ritenute alla fonte in misura superiore rispetto alla somma dovuta ha facoltà di scomputare l'eccedenza dai versamenti successivi.*

2. Qualora lo scomputo di cui al comma 1 non venga operato nel corso dello stesso periodo di imposta, il sostituto ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dai versamenti relativi al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso nella dichiarazione prevista dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche ricorrendo alle procedure indicate nel decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567.

3. *La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riporto.*

4. *La parte dell'eccedenza riportata che non trova capienza nelle ritenute da versare nel periodo di imposta successivo o che non è utilizzata in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, costituisce eccedenza per il periodo stesso ed è oggetto di ulteriore scelta tra il riporto ed il rimborso.*

5. Se l'eccedenza riportata non è computata in diminuzione nella dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, o se la dichiarazione non è presentata, il sostituto di imposta può chiederne il rimborso a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. Sull'eccedenza computata in diminuzione dei versamenti non competono interessi. Se è richiesto il rimborso competono gli interessi di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, con decorrenza dal secondo semestre successivo, rispettivamente, alla data di presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta o a quella di presentazione dell'istanza di rimborso prevista dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973».

— Per quanto concerne l'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in materia di compensazioni, v. nelle note all'art. 8.

— Per il titolo del D.P.R. n. 602/1973, v. nelle note all'art. 5.

Nota all'art. 4:

— Per il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 2 del D.P.R. n. 322/1998, v. nelle note all'art. 1.

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 43-*ter* del D.P.R. n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dal presente decreto, è riportato nelle note all'art. 11.

— Per l'argomento del D.Lgs. n. 241/1997, v. nelle premesse del presente decreto.

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 100/1998, v. nelle note all'art. 2.

Note all'art. 7:

— Il D.P.R. n. 442/1997 reca: «Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette».

— Il testo degli articoli 23 e 24 del citato D.P.R. n. 633/1972, è il seguente:

«Art. 2 *(Registrazione delle fatture)*. — Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e *con riferimento alla data della loro emissione,* in apposito registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21, devono essere registrate *entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.*

Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo *e la data di emissione* di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore.

Se l'altro contraente non è un'impresa, società o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.

Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell'art. 39, secondo modalità e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale».

«Art. 24 *(Registrazioni dei corrispettivi)*. — I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonchè l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all'art. 21, sesto comma e, distintamente, all'art. 38-*quater* e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.

Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta.

Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti.

I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attività di vendita. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze».

Note all'art. 8:

— Il testo del comma 2 dell'art. 17 del citato D.Lgs. n. 241/1997, è il seguente:

«2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

d-bis) (soppressa);

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

h-ter) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche».

— Il testo dell'ultimo comma dell'art. 73 del citato D.P.R. n. 633/1972, è il seguente:

«Il Ministro delle finanze delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalità, che le dichiarazioni delle società controllate siano presentate dall'ente o società controllante all'ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o società controllante e dalle società controllate, al netto delle eccedenze detraibili. Le dichiarazioni, sottoscritte anche dall'ente o società controllante, devono essere presentate anche agli uffici del domicilio fiscale delle società controllate fermi restando gli altri obblighi e le responsabilità delle società stesse. Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute dall'altra per oltre la metà fin dall'inizio dell'anno solare precedente».

— Il testo dell'art. 38-*bis* del citato D.P.R. n. 633/1972, è il seguente:

«Art. 38-*bis (Esecuzione dei rimborsi)*. — I rimborsi previsti nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fidejussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'art. 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fidejussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 9 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindi giorni. I rimborsi previsti nell'art. 30 possono essere richiesti, utilizzando apposita dichiarazione redatta su modello approvato con decreto dirigenziale contenente i dati che hanno determinato l'eccedenza di credito, a decorrere dal primo febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento; in tal caso i rimborsi sono eseguiti entro tre mesi dalla

presentazione della dichiarazione, che vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in essa indicati, con le modalità stabilite dal presente articolo e, agli effetti del computo degli interessi, si tiene conto della data di presentazione della dichiarazione stessa. I rimborsi di cui al presente comma possono essere richiesti con apposita istanza, anche ai competenti concessionari della riscossione secondo le modalità stabilite dall'art. 78, comma 27 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dai relativi regolamenti di attuazione.

Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)* del terzo comma dell'articolo 30.

Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all'art. 4, primo comma, n. 5), del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale.

Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.

Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalità relative all'esecuzione dei rimborsi e le modalità ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'Erario dell'imposta riscossa nonchè le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici.

Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi del 12 per cento annuo dalla data del rimborso, a meno che non presti garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo».

— Il D.M. 23 luglio 1975 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 25 luglio 1975), reca: «Modalità per l'esecuzione delle disposizioni dell'art. 38, comma quinto, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 87 del D.P.R. n. 917/1986 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), è il seguente:

«Art. 87 *(Soggetti passivi).* — 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera *d)* del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'art. 5.

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto

4-*bis*. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti».

Note all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 87 del D.P.R. n. 917/1986, v. in nota all'art. 9.

— Il testo dell'art. 5 del citato D.P.R. n. 917/1986, è il seguente:

«Art. 5 *(Redditi prodotti in forma associata).* — 1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

3. Ai fini delle imposte sui redditi:

a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice seconda che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza;

b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali;

c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al secondo comma può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;

d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-*bis* del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:

a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;

c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado».

— Per il testo degli articoli 3 e 4 del D.P.R. n. 322/1998, v. nelle note all'art. 1.

Note all'art. 11:

— Il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 605/1973 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 20. — Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalità della comunicazione.

Fino a quando non sarà diversamente stabilito con decreto del Ministro per le finanze in relazione all'attivazione del sistema informativo del Ministero delle finanze, le pubbliche amministrazioni che corrispondono ad imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta di acconto ai sensi del secondo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale dell'impresa percipiente l'ammontare e la causale dei pagamenti fatti e l'importo delle ritenute effettuate. La comunicazione deve essere fatta entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento alle somme corrisposte nell'anno precedente.

(comma terzo: soppresso).

Le comunicazioni previste dal secondo e terzo comma dell'art. 7 devono essere effettuate, fino al 31 dicembre 1977, all'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione hanno sede le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi di cui alla lettera *f)* dell'art. 6».

— Il testo dell'art. 74-*bis* del citato D.P.R. n. 633/1972, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 74-*bis (Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa).* — Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempreché i relativi termini non siano ancora scaduti devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina.

(segue un periodo soppresso).

Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento o all'inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti dal presente decreto, anche se è stato disposto l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture devono essere messe entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili».

— Il testo dell'art. 34 del citato D.P.R. n. 633/1972, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 34 *(Regime speciale per i produttori agricoli).* — 1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella *A)* effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'art. 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera *c)*, che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo.

2. Si considerano produttori agricoli:

a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane;

b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;

e) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori, nei limiti in cui i predetti soggetti operino per conto di produttori nei cui confronti si rendono applicabili le disposizioni del presente articolo; a tal fine i soci, associati o partecipanti conferenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, presentano ai predetti soggetti apposita dichiarazione con la quale attestano di possedere i requisiti per rientrare nel regime speciale. I predetti organismi operano la detrazione forfettizzata di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti che possono usufruire del regime speciale di cui al presente articolo e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì, nei modi ordinari, la detrazione dell'imposta assolta per rivalsa sui conferimenti effettuati da soci, associati o partecipanti che non possono usufruire del predetto regime speciale e sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici; sui restanti acquisti e importazioni, la detrazione è operata sull'imposta assolta, anche per rivalsa, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti conferimenti e acquisti che non possono usufruire del medesimo regime speciale e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Il superamento da parte del conferente, nel corso dell'anno, del limite previsto nel comma 3 non fa venire meno nei confronti dei soggetti conferitari l'applicazione del regime speciale di cui al presente articolo.

3. Ferma restando la loro applicazione nei confronti dei soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2, le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari superiore a quaranta milioni di lire.

4. La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta

5. Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse.

6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a cinque milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'art. 39; i cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, debbono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'art. 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'art. 25. Per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti e nelle zone con meno di cinquecento abitanti ricompresi negli altri comuni montani individuati dalle rispettive regioni come previsto dall'art. 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il limite di esonero stabilito nel periodo precedente è elevato a quindici milioni di lire. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a cinque ovvero a quindici ma non a quaranta milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta e debbono assolvere gli obblighi di fatturazione, di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell'art. 39, di versamento annuale dell'imposta *(seguono alcune parole soppresse)* con le modalità semplificate da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze da adottare ai

sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le disposizioni dei precedenti periodi del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sono stati superati i limiti rispettivamente di cinque ovvero di quindici e di quaranta milioni di lire a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli possono rinunciare alla applicazione delle disposizioni del primo, secondo e terzo periodo del presente comma dandone comunicazione per iscritto all'Ufficio competente entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

7. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera *c)*, ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.

8. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi.

9. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-*quater* e 72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.

10. Agli effetti delle disposizioni di cui all'art. 36, le attività svolte nell'ambito della medesima impresa agricola da cui derivano i prodotti assoggettati alla disciplina di cui al comma 1 sono in ogni caso unitariamente considerate.

11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente o, in caso di esonero, nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione ovvero nella dichiarazione di inizio attività. L'opzione ha effetto dal primo gennaio dell'anno in corso fino a quando non è revocata e, qualora siano stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili, è vincolante fino a quando non sia trascorso il termine previsto dall'art. 19-*bis*2 e, comunque, almeno per un quinquennio.

12. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo».

— Il testo dell'art. 19 del D.Lgs. n. 446/1997 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 19 *(Dichiarazione dei soggetti passivi)*. — 1. Ogni soggetto passivo deve dichiarare per ogni periodo di imposta i componenti del valore, ancorché non ne consegua un debito di imposta.

2. La dichiarazione deve essere redatta, a pena di nullità, su stampato conforme a quello approvato con decreto del Ministro, delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* nel termine di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

3. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal soggetto passivo o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale o, in mancanza, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto. Per gli organi e le amministrazioni dello Stato la dichiarazione è sottoscritta dal dirigente competente secondo le rispettive norme regolamentari. La nullità è sanata se il soggetto passivo o il suo rappresentante provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio competente. L'invito è eseguito mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Con il decreto del Ministro delle finanze di cui al comma 2 possono essere richiesti dati e notizie utili alla determinazione del valore della produzione netta e indicati gli atti da allegare alla dichiarazione a cura del contribuente.

5. La dichiarazione è presentata con le modalità di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 7 del decreto legislativo 9 luglio 1977, n. 241. *(Segue un periodo soppresso)*.

6. Nei casi di liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, trasformazione, fusione e scissione di imprese individuali, società ed enti di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si osservano le disposizioni ivi previste, con esclusione dei commi secondo e terzo dell'articolo 10 se nelle procedure fallimentare e di liquidazione coatta non vi è esercizio provvisorio dell'impresa».

— Il testo dell'art. 43-*ter* del citato D.P.R. n. 602/1973, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 43 *(Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo)*. — 1. Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

2. Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze *(seguono alcune parole soppresse)* è efficace a condizione che l'ente o società cedente indichi nella dichiarazione *(segue una parola soppressa)* gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.

3. *(soppresso)*.

4. Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società da questo controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, e alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87 del 1992.

5. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 43-*bis*».

— Il testo dell'art. 12 e dell'art. 17 del citato D.Lgs. n. 241/1997, come modificati dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 12 *(Decorrenza)*. — 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999, salvo quanto previsto nei commi seguenti.

2. La dichiarazione unificata annuale, di cui all'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sostituito dall'art. 7 del presente decreto, deve essere presentata:

a) dalle persone fisiche, ai soli fini fiscali, a decorrere dall'anno 1998;

b) (soppressa).

3. I centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati devono trasmettere le dichiarazioni in via telematica a partire dall'anno 1998, ivi comprese le dichiarazioni previste dall'art. 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e le scelte effettuate in occasione della presentazione delle stesse. Per gli altri soggetti di cui all'art. 12, comma 1, terzo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e del comma 2 del medesimo art. 12, come sostituito dall'art. 7 del presente decreto, l'obbligo di trasmettere le dichiarazioni in via telematica decorre dall'anno 1999.

4. *(Abrogato dal D.P.R. n. 322/1998)*.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, possono essere modificati, tenendo

conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi di cui al presente decreto, prevedendo l'applicazione di una maggiorazione ragguagliata allo 0,40 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo in caso di differimento del pagamento. Con lo stesso decreto può essere stabilito che non si fa luogo alla predetta maggiorazione per un periodo non superiore ai primi venti giorni; le somme dovute in base alla dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1998, affluiscono comunque allo Stato entro il 31 marzo 1998. A partire dal 1° gennaio 2000, la misura della maggiorazione prevista dall'art. 11, comma 1, lettera *b)*, e dal presente comma è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, con riferimento all'andamento dei tassi di mercato».

«Art. 17 *(Oggetto)*. — 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

h-ter) alle altre imposte, le tasse e le sanzioni individuate con decreto del Ministro delle finanze.

2-*bis). (Soppresso)*».

00G0050

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 novembre 1999.

Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 1999.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il quale dispone che, a decorrere dall'anno finanziario 1990, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica;

Visto l'art. 48 della predetta legge n. 222 del 1985, in base al quale le quote di cui al citato art. 47, secondo comma, sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione dei beni culturali;

Visto l'art. 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, secondo cui, ai fini dell'attuazione dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono stabiliti con regolamento i criteri e le procedure per l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, con il quale è stato emanato il regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale;

Tenuto conto che, per l'anno 1999, lo stanziamento del fondo della quota dell'otto per mille, iscritto sul capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'importo iniziale di L. 198.000.000.000, è stato ridotto, a seguito dei provvedimenti legislativi di seguito indicati:

decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito dalla legge 29 marzo 1999, n. 77 (Disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace): L. 40.000.000.000;

decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito dalla legge 18 giugno 1999, n. 186 (Autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi): L. 100.000.000.000;

decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (Interventi urgenti in materia di protezione civile): L. 26.500.000.000;

Considerato che con legge 19 novembre 1999, n. 435, di assestamento del bilancio dello Stato, la suddetta disponibilità è stata rideterminata in L. 34.740.000.000;

Considerato che risultano pervenute 332 domande;

Considerato che, a norma dell'art. 5, comma 1, del regolamento citato, le domande devono pervenire entro il 31 maggio di ogni anno e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all'allegato elenco n. 1, che risultano pervenute oltre il termine del 31 maggio 1999;

Considerato che, a norma dell'art. 3, comma 1, del regolamento citato, possono accedere alla ripartizione dello stanziamento le pubbliche amministrazioni nonché le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati, con esclusione del fine di lucro e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all'allegato elenco n. 2;

Considerato che possono accedere alla suddetta ripartizione i soggetti richiedenti, diversi dalle pubbliche amministrazioni, che abbiano i requisiti di cui all'art. 3, comma 2, e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all'allegato elenco n. 3;

Viste le valutazioni sfavorevoli espresse dalle amministrazioni competenti e dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per quanto attiene la relazione tecnica di cui all'art. 6 del regolamento citato, per gli interventi di cui all'allegato elenco n. 4;

Ritenuto, peraltro, di non adeguarsi al parere espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali e dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica relativo alla domanda presentata dall'Istituto italiano per gli studi filosofici - Napoli, in ragione della particolare rilevanza dell'iniziativa, riconducibile, a norma dell'art. 2, comma 5, del regolamento, alla fruibilità del patrimonio umanistico-culturale; ciò anche con riferimento all'art. 4, comma 2, del regolamento;

Ritenuto, a norma dell'art. 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere del Ministero degli affari esteri, con riguardo agli interventi straordinari per fame nel mondo (n. 8 domande), in quanto non risulta pervenuto il richiesto parere;

Ritenuto che, secondo l'art. 2, comma 1, del regolamento citato, sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali e che, pertanto, nella ripartizione della quota dell'otto per mille occorre tener conto di tutte le anzidette finalità;

Considerato, a norma dell'art. 4, comma 2, del regolamento, che gli interventi richiesti dall'Accademia di studi italo-tedeschi - Bolzano, dall'ACCRI - Associazione di cooperazione cristiana internazionale - Trieste e dalla fondazione Istituto Gramsci-Onlus - Roma, risultano particolarmente rilevanti in ragione, rispettivamente, della rilevanza dell'intervento sul territorio, degli aspetti umanitari del progetto, della necessità di procedere al completamento dell'iniziativa;

Visti i pareri delle competenti commissioni parlamentari sullo schema del decreto di ripartizione, acquisiti a norma dell'art. 7 del regolamento e ritenuto di adeguarsi agli stessi;

Considerato, altresì, che il Senato della Repubblica, V commissione, nel relativo parere, ha ritenuto meritevoli di finanziamento anche altri interventi, e segnatamente:

società geografica italiana; carte geografiche cinesi e giapponesi;

provincia di Ascoli Piceno; ex cartiera papale;

Ritenuto di adeguarsi al suddetto parere, anche in relazione ai pareri espressi in sede istruttoria dalle amministrazioni competenti;

Ritenuto che le domande di seguito riportate riguardano interventi che, in modo particolarmente rilevante, esulano effettivamente dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono, per tale ragione, compresi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie e che le relative risorse appaiono funzionali all'iniziativa;

Considerato che, per quanto riguarda gli interventi per fame nel mondo, le domande di seguito riportate riguardano la realizzazione di interventi che, in modo particolarmente rilevante, perseguono l'interesse dell'autosufficienza alimentare dei Paesi in via di sviluppo nonché della qualificazione di personale endogeno da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti;

Considerato che, per quanto riguarda gli interventi per calamità naturali, anche con riguardo alla distribuzione territoriale, le domande di seguito riportate riguardano la realizzazione di interventi che, in modo particolarmente rilevante, perseguono l'interesse concernente la pubblica incolumità ovvero il ripristino di beni danneggiati o distrutti a seguito di avversità della natura, di incendi o di movimenti del suolo;

Considerato che, per quanto riguarda gli interventi di assistenza ai rifugiati, le domande di seguito riportate riguardano interventi che, in modo particolarmente rilevante, perseguono l'interesse di assicurare ai rifu-

giati medesimi nonché agli altri soggetti di cui all'art. 2, comma 4, del regolamento, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria ed i sussidi previsti dalla vigente normativa;

Considerato che, per quanto riguarda gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali, anche con riguardo alla distribuzione territoriale, le domande di seguito riportate riguardano interventi che, in modo particolarmente rilevante, perseguono l'interesse al restauro, valorizzazione e fruibilità di beni che presentano un particolare valore architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico ed archivistico;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 1999, la quota di L. 34.740.000.000 dello stanziamento di cui all'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, è destinata a far fronte agli interventi di seguito indicati:

	Lire
Comune di Atri (Teramo): Palazzo ducale Acquaviva: restauro e consolidamento	600.000.000
Comune di Pratola Peligna - (L'Aquila): Palazzo Santoro Colella: ristrutturazione	500.000.000
Comune di Salandra (Matera) Salandra Armatella: consolidamento delle zone in frana	325.000.000
Comune di Viggianello (Potenza): cappella della SS. Trinità: lavori di restauro e recupero funzionale	600.000.000
Comune di Martirano (Catanzaro): chiesa Madonna del Rosario: restauro e consolidamento	705.000.000
Comune di Scala Coeli (Cosenza): chiesa S. Maria Assunta: consolidamento e restauro	830.000.000
Comune di Buonalbergo (Benevento): ponte delle Chianche: lavori di sistemazione idraulica	350.000.000
Comune di Giffoni Sei Casali (Salerno): ex convento ed ex ospedale «Abate Conforti»: consolidamento	800.000.000
Istituto italiano per gli studi filosofici (Napoli): formazione e ricerca umanistica e scientifica	1.000.000.000
Comune di Compiano (Parma): restauro Castello	350.000.000
Parrocchia S. Giuseppe in Pellegrino - Pellegrino Parmense (Parma): edificio Chiesa Vecchia: restauro e recupero funzionale	400.000.000
Chiesa San Filippo Neri (Forlì): chiesa S. Filippo Neri: consolidamento e sostituzione pavimento	780.000.000
ACCRI - Associazione di cooperazione cristiana internazionale (Trieste): progetto agricolo dimostrativo sperimentale di Kamurugu nel distretto di Kiritiri - Kenia	82.046.000
Comune di Campoformido (Udine): torrente Cormor: opere di difesa della sponda sinistra	400.000.000
Pieve Prepositurale di S. Pietro in Carnia - Zuglio (Udine): restauri	215.220.000
Comunità di Sant'Egidio (Roma): Centro senza frontiere - Interventi di assistenza in favore di rifugiati e richiedenti asilo - sistema globale di assistenza a livello nazionale	828.714.000
Ministero interno - Direzione generale affari di culto - Fondo edifici di culto: interventi di manutenzione straordinaria nella chiesa: SS. Bonifacio e Alessio (Roma): rifacimento coperture navata	600.000.000
Società geografica italiana (Roma): carte geografiche cinesi e giapponesi; esposizione della collezione orientale e restauri	199.000.000
Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico (Roma): patrimonio filmico: interventi conservativi	450.000.000
Ministero per i beni e le attività culturali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria: interventi per la conservazione del patrimonio librario:	
Biblioteca di archeologia e storia dell'arte di Roma: digitalizzazione volumi rari su Roma	
Biblioteca Casanatense di Roma: spolveratura totale materiale bibliografico	
Biblioteca nazionale centrale di Roma: archiviazione elettronica e digitalizzazione raccolte dannunziane	569.000.000

	Lire
Istituto italiano di studi legislativi (Roma): restauro e mantenimento degli ambienti, restauro libri antichi	228.000.000
Fondazione Istituto Gramsci - Onlus (Roma): edizione nazionale delle opere di A. Gramsci - completamento dei lavori	300.000.000
Italia Nostra - Onlus (Roma): chiesa S. Maria a Piè di Chienti, loc. Montecosaro Scalo (Macerata): consolidamento chiesa	800.000.000
Comune di Sestri Levante (Genova): palazzo Fascie-Rossi: ristrutturazione	690.000.000
Comune di Tavernola Bergamasca (Bergamo): località Mondara: interventi di sistemazione idraulica	540.000.000
Associazione Amici dei musei (Monza): saletta reale della stazione ferroviaria di Monza: restauro conservativo	546.300.000
Comune di Lovere (Bergamo): basilica di S. Maria in Valvendra: restauro	600.000.000
Comune di Sondrio (Sondrio): Casa Maffei: restauro e consolidamento	100.000.000
Comune di Felonica (Mantova): chiesa della Natività di Maria, località Quatrelle: restauro conservativo e strutturale	200.000.000
Provincia di Ascoli Piceno - ex cartiera papale di Ascoli Piceno: restauro impianti	900.000.000
Comune di Grottammare (Ascoli Piceno): progetto per un'autosufficienza alimentare nella città di Itiuba (Bahia - Brasile)	72.400.000
Università degli studi di Camerino - facoltà di giurisprudenza (Macerata): pubblicazione delle opere del prof. Carlo Esposito	18.000.000
Comune di Monte San Vito (Ancona): palazzo Malatestiano: risanamento conservativo	705.000.000
Comune di Ripalimosani (Campobasso): strada comunale dissestata a causa di avversità atmosferiche: interventi urgenti	460.000.000
Comune di Poggio Sannita (Isernia): località S. Rocco: lavori di ripristino viabilità	300.000.000
Comune di Ostana (Cuneo): frazione Serre: lavori di prevenzione per rischio frane	423.000.000
Comune di Scopello (Vercelli): Organo Mascioni: restauro conservativo	85.000.000
Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo - Varallo (Vercelli): restauro due vetrate storiche	39.139.000
Parrocchia cattedrale S. Lorenzo Alba (Cuneo): chiesa di S. Giuseppe: restauro conservativo	898.800.000
Comune di San Pietro Vernotico (Brindisi): chiesa San Pietro Apostolo: recupero e restauro	560.300.000
Chiesa Concattedrale S. Agata Gallipoli (Lecce): chiesa Concattedrale di S. Agata: consolidamento e restauro	1.200.000.000
Città di Taviano (Lecce): castello Marchesale De Franchis: restauro	1.000.000.000
Chiesa di Sant'Agostino in San Giovanni Battista - Gravina in Puglia (Bari): chiesa di Sant'Agostino: restauro organo	42.000.000
Diocesi di Altamura, Gravina, Acquaviva delle Fonti - Gravina in Puglia (Bari): Acquaviva delle Fonti, cattedrale: consolidamento	1.223.000.000
Chiesa cattedrale «Basilica San Sabino» - Canosa di Puglia (Bari): cattedrale di San Sabino: consolidamento e restauro	1.200.000.000
Parrocchia Annunciazione di Maria Vergine - Santuario S. Maria di Leuca - Castrignano del Capo (Lecce): santuario di S. Maria di Leuca: recupero storico e funzionale della piazza antistante	1.200.000.000
Comune di Nulvi (Sassari): chiesa B.V. Assunta: consolidamento e restauro	320.000.000
Comune di Cabras (Oristano): necropoli settentrionale di Tharros: recupero sito archeologico di epoca fenicio-punica	53.250.000
Comune di Villasalto (Cagliari): archivio storico: restauro manoscritti	8.400.000
Comune di Musei (Cagliari): chiesa parrocchiale di S. Ignazio di Lojola: ristrutturazione e restauro	750.000.000

	Lire
Comune di Casteltermini (Agrigento): chiesa S. Croce: restauro croce lignea paleocristiana	20.700.000
Comune di Termini Imerese (Palermo): acquedotto Cornelio: recupero	300.000.000
Rettoria di S. Giuseppe San Cataldo (Caltanissetta): chiesa S. Giuseppe: consolidamento	700.000.000
Ministero per i beni e le attività culturali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria: interventi per la conservazione del patrimonio librario:	
Biblioteca nazionale centrale di Firenze: conversione in formato elettronico del catalogo palatino - Biblioteca Riccardiana di Firenze: ricostruzione virtuale e archiviazione filigrane - Biblioteca universitaria di Pisa: restauro libri alluvionati nei magazzini esterni	731.000.000
Ministero per i beni e le attività culturali - Ufficio centrale beni archivistici: interventi per la conservazione del patrimonio archivistico:	
Archivio di Stato di Prato: costituzione di un archivio numerico di dati e immagini dei documenti del Fondo Datini	1.700.000.000
Comune di Magliano in Toscana (Grosseto): consolidamento statico e restauro della cinta muraria	900.603.000
Associazione degli amici dei musei e monumenti pisani (Pisa): intervento di restauro del Museo nazionale di Palazzo reale - Pisa	620.000.000
Accademia di studi italo-tedeschi - Merano (Bolzano): «Villa S. Marco»: ristrutturazione	410.000.000
Ministero interno - Direzione generale affari di culto - Fondo edifici di culto: interventi di manutenzione straordinaria nella chiesa Clarisse di Vallegloria - Spello (Perugia): restauro affreschi	305.000.000
Comune di Giove (Terni): mura di «Giove Vecchio»: consolidamento e restauro conservativo	800.000.000
Comune di San Pietro in Gu (Padova): chiesetta di S. Michele in Armedola: restauro conservativo	206.669.000
Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza beni artistici e storici del Veneto (Venezia): Santuario dei SS. Vittore e Corona, frazione Anzù-Feltre (Belluno): restauro affreschi	400.659.000
Ministero interno - Direzione generale affari di culto - Fondo edifici di culto: interventi di manutenzione straordinaria nella chiesa: Abbazia di Pralia - Teolo (Padova): restauro pavimento lapideo, gradinata, facciata, basamento	1.065.000.000
Parrocchia Annunciazione di Maria Santissima Ceneselli (Rovigo): chiesa arcipretale dell'Annunciazione Maria Santissima: restauro e valorizzazione della facciata	281.800.000
I.P.A.B. Servizi assistenziali di Vicenza (Vicenza): restauro n. 79 dipinti	252.000.000
TOTALE GENERALE ...	34.740.000.000

Art. 2.

1. Alla spesa relativa agli interventi di cui all'art. 1, si farà fronte con l'assegnazione di L. 34.740.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 11

ALLEGATO N.1: DOMANDE CHE RISULTANO PERVENUTE OLTRE IL TERMINE DEL 31 MAGGIO 1999

	2	3	4
N° pratica	**RICHIEDENTE**	**IMPORTO**	**MOTIVO DELLA RICHIESTA**
261	SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI PER L'ABRUZZO	9.361.300.000	Interventi per il restauro conservativo di: ATRI – Cattedrale; L'AQUILA - Chiesa di S. Bernardino; PENNE - Chiesa di S. Giovanni Evangelista; ASSERGI - Chiesa di S. Maria Assunta; MONTEREALE - Chiesa di S. Maria Assunta; CAPPADOCIA - Chiesa di S. Biagio; TERAMO - Castello della Monica; S.PIO DELLE CAMERE - Chiesa di S. Stefano e Silvestro; ARISCHIA - Chiesa di S. Benedetto; FOSSACESIA - Chiesa di S. Giovanni in Venere; ORTONA - Castello Aragonese;
274	MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI SOPR. BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI DI CASERTA E BENEVENTO	368.400.000	Cappella S. Antonio Abate in Sant'Angelo d'Alife. Restauro affreschi Cappella di S. Biagio in Piedimonte Matese. Restauro affreschi.
302	CONFRATERNITA DEL SANTISSIMO ROSARIO GRUMO APPULA BARI	3.250.000.000	Casa dei poveri. Restauro conservativo e funzionale ad uso dei rifugiati.
303	SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA SALERNO	31.764.578.893	Interventi di ristrutturazione: SARNO – Palazzo Capua. CAPACCIO – Masseria procuriale. CAPACCIO-PAESTUM – Museo archeologico. MONTESARCHIO – Torre del castello medievale. VELIA-ASCEA MARINA – Cinta muraria. CAPACCIO-PAESTUM – Cinta muraria. MINORI – Villa marittima romana. POLLA – Mausoleo di C.Uziano Rufo. BENEVENTO – Teatro romano. EBOLI – aree archeologiche Paterno e SS.Cosma e Damiano.

ALLEGATO N.1: DOMANDE CHE RISULTANO PERVENUTE OLTRE IL TERMINE DEL 31 MAGGIO 1999

	2	3	4
N° **pratica**	**RICHIEDENTE**	**IMPORTO**	**MOTIVO DELLA RICHIESTA**
328	COMITATO PROMOTORE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'OSPEDALE EVANGELICO VALDERE DI TORINO	10.730.000.000	Opere di ristrutturazione per l'organizzazione di reparti di degenza.
329	COMUNE DI MARONE BRESCIA	1.855.000.000	Palazzo Municipale. Ristrutturazione.
330	COMUNE DIMONTEFIORE DELL'ASO ASCOLI PICENO	2.329.000.000	Chiostro di San Francesco. Consolidamento e recupero funzionale.
331	COMUNE DI NEMBRO BERGAMO	1.750.000.000	1. Consolidamento strada "Lonno - Frontale tra i comuni di Alzano lombardo e Nembro 2. Recupero viabilità montana in località Viana Alta di Nembro 3. Sostituzione copertura edifici comunali
332	COMUNE DI PIORACO MACERATA	200.000.000	Recupero affreschi:

ALLEGATO N.2: DOMANDE PRESENTATE DA PERSONE GIURIDICHE CON FINI DI LUCRO

	2	3	4	7
N° pratica	RICHIEDENTE	IMPORTO	MOTIVO DELLA RICHIESTA	Art. 3, co.1 dPR 76/98 Req. sogg.: Fini lucro
226	AUTOSERVIZI SALEMI MARSALA TRAPANI	2.500.000.000	Benefici a favore dei portatori di handicap.	**Inammissibile in quanto s.r.l. (art.3,co.1, 76/98)**
257	SOVRANA S.R.L. NAPOLI	1.940.000.000	Teatro Stabile Bellini di Napoli. Restauro funzionale.	**Inammissibile in quanto s.r.l. (art.3,co.1, 76/98)**

ALLEGATO N.3: DOMANDE PRESENTATE DA SOGGETTI NON AVENTI I REQUISITI DI CUI ALL'ART.3, CO.2 DEL d.P.R. 76/98

	2	3	4	8
N° Pratica	RICHIEDENTE	IMPORTO	MOTIVO DELLA RICHIESTA	Art. 3 co. 1 e co.2 Req. Sogg Lettere a) – h) dPR 76/98
161	FONDAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA STORICA DEL CAMPO DI FOSSOLI CARPI MODENA	450.000.000	Recupero e valorizzazione memoria storica dell'ex campo di concentramento di Fossoli.	**Inammissibile in quanto non costituita da almeno 3 anni. (art. 3 lett. f d.P.R 76/98)**
296	D'ANGELO ANGELA e TOBIA GIOVANNA ALCAMO TRAPANI	712.719.521	Opere di consolidamento statico del palazzo.	**Inammissibile in quanto il soggetto istante non rientra tra quelli indicati dall'art.3, comma 1, d.P.R 76/98**
298	LUCIANO COPPOLA BARBAROSSA CANOSA DI PUGLIA BARI	200.000.000	Palazzo Barbarossa. Restauro conservativo.	**Inammissibile in quanto il soggetto istante non rientra tra quelli indicati dall'art.3, comma 1, d.P.R 76/98**

ALLEGATO N. 4: DOMANDE SULLE CUI RELAZIONI TECNICHE E' STATO ESPRESSO PARERE SFAVOREVOLE DALLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI

N° Pratica	RICHIEDENTE	IMPORTO	MOTIVO DELLA RICHIESTA	Parere Amm. Comp.	Parere Tesoro
3	COMUNE DI FERRARA.	3.000.000.000	Associazione Ferrara Musica. Organizzazione, stipula contratti ed allestimento opera lirica	BC Parere sfavorevole in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti.	Parere sfavorevole in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti.
11	COMUNE DI ALESSANDRIA	310.000.000	Stazione meteoidrografica. Realizzazione di n. 6 nuove stazioni termopluviometriche.	PC Parere sfavorevole in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti.	Parere sfavorevole in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti.
12	ACCADEMIA RAFFAELLO URBINO PESARO	45.240.000	Casa natale di Raffaello Sanzio: impiantoantintrusione e videosorveglianza.	BC Parere sfavorevole in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti.	Parere sfavorevole in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti.
19	ISTITUTO LUIGI STURZO ROMA	700.000.000	Palazzo Baldassini – sede dell'Istituto. Risanamento e bonifica delle coperture.	BC Parere sfavorevole in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti.	Parere sfavorevole in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti.

LEGENDA
B.C.: Ministero per i beni e le attività culturali;
LL.PP: Ministero dei lavori pubblici
P.C.: Dipartimento per i l coordinamento della protezione civile
INT.: Ministero dell'interno
SOL.SOCIALE: Dipartimento per gli affari sociali

ALLEGATO N. 4: DOMANDE SULLE CUI RELAZIONI TECNICHE E' STATO ESPRESSO PARERE SFAVOREVOLE DALLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI

N° Pratica	RICHIEDENTE	IMPORTO	MOTIVO DELLA RICHIESTA	Parere Amm. Comp.	Parere Tesoro
26	COMUNE DI CASTELNUOVO CILENTO SALERNO	2.500.000.000	Castello medievale. Acquisto castello di proprietà del marchese Talamo Atenolfi.	BC Parere sfavorevole perché la documentazione presentata è carente sotto l'aspetto tecnico, funzionale e finanziario (art. 4 comma 1).	Parere sfavorevole perché la documentazione presentata è carente sotto l'aspetto tecnico, funzionale e finanziario (art. 4 comma 1).
27	COMUNE DI AGNANA CALABRA REGGIO CALABRIA	2.580.000.000	Comune di Agnana Calabra. Interventi di consolidamento.	PC LL.PP. Parere sfavorevole perché la documentazione presentata è carente sotto l'aspetto tecnico, funzionale e finanziario (art. 4 comma 1).	Parere sfavorevole perché la documentazione presentata è carente sotto l'aspetto tecnico, funzionale e finanziario (art. 4 comma 1).
32	COMUNE DI FOSSALTO CAMPOBASSO	1.000.000.000	Ripristino strade comunali.	PC LL.PP. Parere sfavorevole in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti	Parere sfavorevole in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti

LEGENDA
B.C.: Ministero per i beni e le attività culturali;
LL.PP: Ministero dei lavori pubblici
P.C.: Dipartimento per i l coordinamento della protezione civile
INT.: Ministero dell'interno
SOL.SOCIALE: Dipartimento per gli affari sociali

ALLEGATO N. 4: DOMANDE SULLE CUI RELAZIONI TECNICHE E' STATO ESPRESSO PARERE SFAVOREVOLE DALLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI

N° Pratica	RICHIEDENTE	IMPORTO	MOTIVO DELLA RICHIESTA	Parere Amm. Comp.	Parere Tesoro
34	COMUNE DI MUSSOMELI CALTANISSETTA	358.000.000	Castello Manfredonico. Realizzazione recinzione per salvaguardia illuminazione artistica da atti vandalici .	BC Parere sfavorevole in quanto la tipologia e le caratteristiche dell'intervento di recinzione non sono compatibili con la natura e il valore storico artistico del Complesso monumentale, essendo possibile provvedere ai sistemi di difesa e sicurezza dagli atti vandalici mediante soluzioni meno invasive del contesto di pertinenza.	Parere sfavorevole in quanto la tipologia e le caratteristiche dell'intervento di recinzione non sono compatibili con la natura e il valore storico artistico del Complesso monumentale, essendo possibile provvedere ai sistemi di difesa e sicurezza dagli atti vandalici mediante soluzioni meno invasive del contesto di pertinenza.
43	COMUNE DI MONTEFALCONE DI VALFORTE BENEVENTO	3.440..000.000	Centro abitato: opere di drenaggio e di consolidamento.	PC LL.PP. Parere sfavorevole perché la documentazione presentata è carente sotto l'aspetto tecnico, funzionale e finanziario (art. 4 comma 1).	Parere sfavorevole perché la documentazione presentata è carente sotto l'aspetto tecnico, funzionale e finanziario (art. 4 comma 1).
57	COMUNITA' MONTANA CUSIO MOTTARONE-OMEGNA VERBANO CUSIO OSSOLA	260.000.000	Rio Carbonigio: sistemazione regolare deflusso acque per evitare allagamenti	PC LL.PP. Parere sfavorevole in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti.	Parere sfavorevole in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti.

LEGENDA
B.C.: Ministero per i beni e le attività culturali;
LL.PP: Ministero dei lavori pubblici
P.C.: Dipartimento per i l coordinamento della protezione civile
INT.: Ministero dell'interno
SOL.SOCIALE: Dipartimento per gli affari sociali

ALLEGATO N. 4: DOMANDE SULLE CUI RELAZIONI TECNICHE E' STATO ESPRESSO PARERE SFAVOREVOLE DALLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI

N° Pratica	RICHIEDENTE	IMPORTO	MOTIVO DELLA RICHIESTA	Parere Amm. Comp.	Parere Tesoro
62	COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO COSENZA	3.000.000.000	Chiesa parrocchiale «S.S. Nicolò e Biagio». Consolidamento statico.	BC Parere sfavorevole in quanto la proposta progettuale, per le sue caratteristiche (realizzazione pilastri in c.a., travi, cordoli, capriate in acciaio, strutture di sostegno), non è compatibile con le esigenze di tutela e conservazione del bene.	Parere sfavorevole in quanto la proposta progettuale, per le sue caratteristiche (realizzazione pilastri in c.a., travi, cordoli, capriate in acciaio, strutture di sostegno), non è compatibile con le esigenze di tutela e conservazione del bene.
64	COMUNE DI TRIVENTO CAMPOBASSO	1.080.000.000	Rione Casalotti. Ripristino strade, regimazione delle acque meteoriche.	PC LL.PP. Parere sfavorevole poiché l'intervento ha i requisiti per essere ricompreso nella programmazione di settore ai sensi della normativa vigente inoltre, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti	Parere sfavorevole poiché l'intervento ha i requisiti per essere ricompreso nella programmazione di settore ai sensi della normativa vigente inoltre, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti

LEGENDA
B.C.: Ministero per i beni e le attività culturali;
LL.PP: Ministero dei lavori pubblici
P.C.: Dipartimento per i l coordinamento della protezione civile
INT.: Ministero dell'interno
SOL.SOCIALE: Dipartimento per gli affari sociali

ALLEGATO N. 4: DOMANDE SULLE CUI RELAZIONI TECNICHE E' STATO ESPRESSO PARERE SFAVOREVOLE DALLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI

N° Pratica	RICHIEDENTE	IMPORTO	MOTIVO DELLA RICHIESTA	Parere Amm. Comp.	Parere Tesoro
67	COMUNE DI COSTA VOLPINO BERGAMO	200.000.000	Tratto di strada tra il comune di Lovere e l'abitato di Costa Volpino, in località Bersaglio. Eliminazione pericolo frane.	PC LL.PP. Parere sfavorevole in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti.	Parere sfavorevole in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti.
71	COMUNE DI SONDRIO SONDRIO	129.000.000	Strada interpoderale. Opere di ricostruzione muri pericolanti sulla strada in località Bui (frazione Ponchiera).	PC LL.PP. Parere sfavorevole in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti.	Parere sfavorevole in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti.
72	COMUNE DI SONDRIO SONDRIO	1.100.000.000	Cimitero Urbano Monumentale. Rifacimento pavimentazione e nuova rete di scolo delle acque bianche.	BC Parere sfavorevole in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti.	Parere sfavorevole in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti.

LEGENDA
B.C.: Ministero per i beni e le attività culturali;
LL.PP: Ministero dei lavori pubblici
P.C.: Dipartimento per i l coordinamento della protezione civile
INT.: Ministero dell'interno
SOL.SOCIALE: Dipartimento per gli affari sociali

ALLEGATO N. 4: DOMANDE SULLE CUI RELAZIONI TECNICHE E' STATO ESPRESSO PARERE SFAVOREVOLE DALLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI

N° Pratica	RICHIEDENTE	IMPORTO	MOTIVO DELLA RICHIESTA	Parere Amm. Comp.	Parere Tesoro
78	ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER GLI INTERESSI DEL MEZZOGIORNO D'ITALIA ROMA	130.000.000	Realizzazione strumento multimediale (CD-ROM).	BC Parere sfavorevole in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti.	Parere sfavorevole in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti.
79	COMUNE DI MARANO TICINO NOVARA	2.250.000.000	Villa-Castello di Marano: restauro , recupero funzionale e consolidamento terreno.	BC Parere sfavorevole perché la documentazione presentata è carente sotto l'aspetto tecnico, funzionale e finanziario (art. 4 comma 1).	Parere sfavorevole perché la documentazione presentata è carente sotto l'aspetto tecnico, funzionale e finanziario (art. 4 comma 1).
86	ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUMORI BOLOGNA	7.682.400.000	Stabile di via Jacopo di Paolo, n. 36, Bologna: ristrutturazione e sopraelevazione ampliamento.	LL.PP. Parere sfavorevole in quanto gli interventi non rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 2, del d.P.R. 76/1998	Parere sfavorevole in quanto gli interventi non rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 2, del d.P.R. 76/1998.
92	COMUNE DI STINTINO SASSARI	3.600.000.000	Spiaggia La Pelosa: risanamento del litorale.	PC LL.PP. Parere sfavorevole in quanto gli interventi non rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 2, comma 3, del d.P.R. 76/1998 (interventi per calamità naturali)	Parere sfavorevole in quanto gli interventi non rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 2, comma 3, del d.P.R. 76/1998 (interventi per calamità naturali)

LEGENDA
B.C.: Ministero per i beni e le attività culturali;
LL.PP: Ministero dei lavori pubblici
P.C.: Dipartimento per i l coordinamento della protezione civile
INT.: Ministero dell'interno
SOL.SOCIALE: Dipartimento per gli affari sociali

ALLEGATO N. 4: DOMANDE SULLE CUI RELAZIONI TECNICHE E' STATO ESPRESSO PARERE SFAVOREVOLE DALLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI

N° Pratica	RICHIEDENTE	IMPORTO	MOTIVO DELLA RICHIESTA	Parere Amm. Comp.	Parere Tesoro
108	ENTE PARROCCHIA "NATIVITA' BEATA MARIA VERGINE" RUFFANO LECCE	3.000.000.000	Masseria Mariglia: ampliamento del centro di assistenza.	INT. Sfavorevole per impossibilità di valutare l'effettiva esigenza di un aumento della ricettività di un centro di accoglienza per rifugiati non ancora attivato, anche in relazione alla localizzazione dello stesso.	Sfavorevole per impossibilità di valutare l'effettiva esigenza di un aumento della ricettività di un centro di accoglienza per rifugiati non ancora attivato, anche in relazione alla localizzazione dello stesso.
121	COMUNE DI FAENZA RAVENNA	1.100.000.000	Realizzazione rete fognaria nella frazione di Granarolo Faentino.	PC LL.PP. Parere sfavorevole in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti.	Parere sfavorevole in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti.
131	COMUNE DI CARDETO REGGIO CALABRIA	1.000.000.000	Risanamento centro storico: acquisizione immobili fatiscenti demolizione e opere di consolidamento del terreno.	BC Parere sfavorevole perché la documentazione presentata è carente sotto l'aspetto tecnico, funzionale e finanziario (art. 4 comma 1).	Parere sfavorevole perché la documentazione presentata è carente sotto l'aspetto tecnico, funzionale e finanziario (art. 4 comma 1).

LEGENDA
B.C.: Ministero per i beni e le attività culturali;
LL.PP: Ministero dei lavori pubblici
P.C.: Dipartimento per il coordinamento della protezione civile
INT.: Ministero dell'interno
SOL.SOCIALE: Dipartimento per gli affari sociali

ALLEGATO N. 4: DOMANDE SULLE CUI RELAZIONI TECNICHE E' STATO ESPRESSO PARERE SFAVOREVOLE DALLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI

N° Pratica	RICHIEDENTE	IMPORTO	MOTIVO DELLA RICHIESTA	Parere Amm. Comp.	Parere Tesoro
134	ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI NAPOLI	28.251.000.000	Formazione e ricerca umanistica e scientifica da realizzare a Napoli Acquisto immobile da destinare a biblioteca.	BC Parere sfavorevole in quanto gli interventi non rientrano nelle fattispecie previste dall'art.2, comma 5, del d.P.R. 76/98 (conservazione di beni culturali)	Parere sfavorevole in quanto gli interventi non rientrano nelle fattispecie previste dall'art.2, comma 5, del d.P.R. 76/98 (conservazione di beni culturali)
151	COMUNE DI GUARDIA PERTICARA POTENZA	800.000.000	Palazzo Montano. Acquisto Palazzo per allestimento mostra permanente.	BC Parere sfavorevole perché la documentazione presentata è carente sotto l'aspetto tecnico, funzionale e finanziario (art. 4 comma 1).	Parere sfavorevole perché la documentazione presentata è carente sotto l'aspetto tecnico, funzionale e finanziario (art. 4 comma 1).
154	COMUNE DI CETRARO COSENZA	4.180.050.000	Centro storico di Cetraro: lavori consolidamento territorio e conservazione beni culturali.	PC LL PP. BC Parere sfavorevole perché la documentazione presentata è carente sotto l'aspetto tecnico, funzionale e finanziario (art. 4 comma 1).	Parere sfavorevole perché la documentazione presentata è carente sotto l'aspetto tecnico, funzionale e finanziario (art. 4 comma 1).
168	COMUNE DI MARANELLO MODENA	20.000.000.000	Villa Rangoni Machiavelli. Acquisto immobile e annesso parco secolare. Acquisto sculture contemporanee Fondazione Severi.	BC Parere sfavorevole perché la documentazione presentata è carente sotto l'aspetto tecnico, funzionale e finanziario (art. 4 comma 1).	Parere sfavorevole perché la documentazione presentata è carente sotto l'aspetto tecnico, funzionale e finanziario (art. 4 comma 1).

LEGENDA
B.C.: Ministero per i beni e le attività culturali;
LL.PP: Ministero dei lavori pubblici
P.C.: Dipartimento per i l coordinamento della protezione civile
INT.: Ministero dell'interno
SOL.SOCIALE: Dipartimento per gli affari sociali

ALLEGATO N. 4: DOMANDE SULLE CUI RELAZIONI TECNICHE E' STATO ESPRESSO PARERE SFAVOREVOLE DALLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI

N° Pratica	RICHIEDENTE	IMPORTO	MOTIVO DELLA RICHIESTA	Parere Amm. Comp.	Parere Tesoro
180	COMUNE DI COSTA VOLPINO BERGAMO	500.000.000	Realizzazione nuovo acquedotto.	PC LL.PP. Parere sfavorevole in quanto gli interventi non rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 2, comma 3, del d.P.R. 76/1998 (interventi per calamità naturali)	Parere sfavorevole in quanto gli interventi non rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 2, comma 3, del d.P.R. 76/1998 (interventi per calamità naturali)
181	COMUNE DI GAVOI NUORO	860.000.000	"Circuito informativo" storico-culturale ed archivio multimediale.	BC Parere sfavorevole in quanto gli interventi non rientrano nelle fattispecie previste dall'art.2, comma 5, del d.P.R. 76/98 (conservazione di beni culturali).	Parere sfavorevole in quanto gli interventi non rientrano nelle fattispecie previste dall'art.2, comma 5, del d.P.R. 76/98 (conservazione di beni culturali).
183	COMUNE DI SESTOLA MODENA	6.600.000.000	Castello di Sestola. Restauro e recupero dei fabbricati storici.	BC Parere sfavorevole perché la documentazione presentata è carente sotto l'aspetto funzionale (art. 4 comma 1).	Parere sfavorevole perché la documentazione presentata è carente sotto l'aspetto funzionale (art. 4 comma 1).
184	CENTRO ITALIANO DI RICERCHE E D'INFORMAZIONE SULL'ECONOMIA DELLE IMPRESE PUBBLICHE E DI PUBBLICO INTERESSE (CIRIEC) MILANO	290.000.000	Creazione di un sistema informativo -storico - normativo - economico e bibliografico dell'economia pubblica e sociale.	BC Parere sfavorevole in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti.	Parere sfavorevole in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti.

LEGENDA
B.C.: Ministero per i beni e le attività culturali;
LL.PP: Ministero dei lavori pubblici
P.C.: Dipartimento per i l coordinamento della protezione civile
INT.: Ministero dell'interno
SOL.SOCIALE: Dipartimento per gli affari sociali

ALLEGATO N. 4: DOMANDE SULLE CUI RELAZIONI TECNICHE E' STATO ESPRESSO PARERE SFAVOREVOLE DALLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI

N° Pratica	RICHIEDENTE	IMPORTO	MOTIVO DELLA RICHIESTA	Parere Amm. Comp.	Parere Tesoro
185	COMUNE DI LAVELLO POTENZA	6.000.000.000	Rione Casale. Ricostruzione rione in altro sito.	PC LL.PP. Parere sfavorevole poiché l'intervento ha i requisiti per essere ricompreso nella programmazione di settore ai sensi della normativa vigente; inoltre, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti	Parere sfavorevole poiché l'intervento ha i requisiti per essere ricompresa nella programmazione di settore ai sensi della normativa vigente inoltre, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti
187	ARCIDIOCESI DI BENEVENTO	7.359.000.000	Inventario, catalogazione e mappatura di tutte le chiese appartenenti all'Arcidiocesi.	BC Parere sfavorevole in quanto gli interventi non rientrano nelle fattispecie previste dall'art.2, comma 5, del d.P.R. 76/98 (conservazione di beni culturali).	Parere sfavorevole in quanto gli interventi non rientrano nelle fattispecie previste dall'art.2, comma 5, del d.P.R. 76/98 (conservazione di beni culturali).
189	COMUNE DI TRIVENTO CAMPOBASSO	648.000.000	Palazzo Colanieri. Esproprio per centro sociale, museo e biblioteca.	BC Parere sfavorevole in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti.	Parere sfavorevole in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti.

LEGENDA
B.C.: Ministero per i beni e le attività culturali;
LL.PP: Ministero dei lavori pubblici
P.C.: Dipartimento per i l coordinamento della protezione civile
INT.: Ministero dell'interno
SOL.SOCIALE: Dipartimento per gli affari sociali

ALLEGATO N. 4: DOMANDE SULLE CUI RELAZIONI TECNICHE E' STATO ESPRESSO PARERE SFAVOREVOLE DALLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI

N° Pratica	RICHIEDENTE	IMPORTO	MOTIVO DELLA RICHIESTA	Parere Amm. Comp.	Parere Tesoro
191	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI FOGGIA	6.155.000.000	Convento S.Giovanni di Dio. Completamento lavori di restauro.	BC Parere sfavorevole perché la documentazione presentata è carente sotto l'aspetto tecnico (art. 4 comma 1).	Parere sfavorevole perché la documentazione presentata è carente sotto l'aspetto tecnico (art. 4 comma 1).
201	FONDAZIONE GIANGIACOMO FELTRINELLI MILANO	357.600.000	Archivio di Felice Cavallotti. Riordino, catalogazione e pubblicazione.	BC Parere sfavorevole in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti.	Parere sfavorevole in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti.
209	COMUNE DI ISOLE TREMITI FOGGIA	546.000.000	Abbazia Santa Maria a mare nell'isola S.Nicola a Tremiti. Allestimento museografico	BC Parere sfavorevole in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti.	Parere sfavorevole in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti.
211	CITTA' DI ALESSANO LECCE	1.653.400.000	Recupero del patrimonio edilizio del centro storico.	BC Parere sfavorevole in quanto gli interventi non rientrano nelle fattispecie previste dall'art.2, comma 5, del d.P.R. 76/98 (conservazione di beni culturali).	Parere sfavorevole in quanto gli interventi non rientrano nelle fattispecie previste dall'art.2, comma 5, del d.P.R. 76/98 (conservazione di beni culturali).

LEGENDA
B.C.: Ministero per i beni e le attività culturali;
LL.PP: Ministero dei lavori pubblici
P.C.: Dipartimento per i l coordinamento della protezione civile
INT.: Ministero dell'interno
SOL.SOCIALE: Dipartimento per gli affari sociali

ALLEGATO N. 4: DOMANDE SULLE CUI RELAZIONI TECNICHE E' STATO ESPRESSO PARERE SFAVOREVOLE DALLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI

N° Pratica	RICHIEDENTE	IMPORTO	MOTIVO DELLA RICHIESTA	Parere Amm. Comp.	Parere Tesoro
212	CITTA DI ALESSANO LECCE	910.000.000	Recupero del centro storico della Frazione di Montesardo. Acquisizione area verde privata.	BC Parere sfavorevole in quanto gli interventi non rientrano nelle fattispecie previste dall'art.2, comma 5, del d.P.R. 76/98 (conservazione di beni culturali).	Parere sfavorevole in quanto gli interventi non rientrano nelle fattispecie previste dall'art.2, comma 5, del d.P.R. 76/98 (conservazione di beni culturali).
218	COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI CALTANISSETTA	1.000.000.000	Acquisto Palazzo Ducale.	BC Parere sfavorevole perché la documentazione presentata è carente sotto l'aspetto tecnico, funzionale e finanziario (art. 4 comma 1).	Parere sfavorevole perché la documentazione presentata è carente sotto l'aspetto tecnico, funzionale e finanziario (art. 4 comma 1).
220	COMUNE DI S. ARCANGELO TRIMONTE BENEVENTO	720.000.000	Due immobili comunali siti in piazza Libertà: recupero per sistemazione alloggiativa rifugiati.	INT SOL. SOCIALE Parere sfavorevole perché la documentazione presentata è carente sotto l'aspetto funzionale (art. 4 comma 1).	Parere sfavorevole perché la documentazione presentata è carente sotto l'aspetto funzionale (art. 4 comma 1).

LEGENDA
B.C.: Ministero per i beni e le attività culturali;
LL.PP: Ministero dei lavori pubblici
P.C.: Dipartimento per i l coordinamento della protezione civile
INT.: Ministero dell'interno
SOL.SOCIALE: Dipartimento per gli affari sociali

ALLEGATO N. 4: DOMANDE SULLE CUI RELAZIONI TECNICHE E' STATO ESPRESSO PARERE SFAVOREVOLE DALLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI

N° Pratica	RICHIEDENTE	IMPORTO	MOTIVO DELLA RICHIESTA	Parere Amm. Comp.	Parere Tesoro
230	COMUNE DI PAGO VEIANO BENEVENTO	1.100.000.000	Sistemazione e consolidamento strade comunali interrotte per movimenti franosi.	PC LL.PP. Parere sfavorevole perché la documentazione presentata è carente sotto l'aspetto tecnico, funzionale e finanziario (art. 4 comma 1).	Parere sfavorevole perché la documentazione presentata è carente sotto l'aspetto tecnico, funzionale e finanziario (art. 4 comma 1).
244 245	COMUNE DI CALASETTA CAGLIARI	426.763.000	Valorizzazione patrimonio linguistico e culturale del dialetto Tabarkino e delle risorse storico-archeologiche : recupero antichi nuraghi.	BC Parere sfavorevole perché la documentazione presentata è carente sotto l'aspetto tecnico, funzionale e finanziario (art. 4 comma 1).	Parere sfavorevole perché la documentazione presentata è carente sotto l'aspetto tecnico, funzionale e finanziario (art. 4 comma 1).
252	COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR LECCE	1.000.000.000	Castello di Sogliano Cavour. Realizzazione di un centro civico-culturale ed annessa biblioteca comunale.	BC Parere sfavorevole perché la documentazione presentata è carente sotto l'aspetto tecnico, funzionale e finanziario (art. 4 comma 1).	Parere sfavorevole perché la documentazione presentata è carente sotto l'aspetto tecnico, funzionale e finanziario (art. 4 comma 1).
255	COMUNE DI ARMUNGIA CAGLIARI	170.483.506	Museo Etnografico di Armungia. Allestimento e apertura per la durata di un anno.	BC Parere sfavorevole in quanto gli interventi non rientrano nelle fattispecie previste dall'art.2, comma 5, del d.P.R. 76/98 (conservazione di beni culturali).	Parere sfavorevole in quanto gli interventi non rientrano nelle fattispecie previste dall'art.2, comma 5, del d.P.R. 76/98 (conservazione di beni culturali).

LEGENDA
B.C.: Ministero per i beni e le attività culturali;
LL.PP: Ministero dei lavori pubblici
P.C.: Dipartimento per i l coordinamento della protezione civile
INT.: Ministero dell'interno
SOL.SOCIALE: Dipartimento per gli affari sociali

ALLEGATO N. 4: DOMANDE SULLE CUI RELAZIONI TECNICHE E' STATO ESPRESSO PARERE SFAVOREVOLE DALLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI

N° Pratica	RICHIEDENTE	IMPORTO	MOTIVO DELLA RICHIESTA	Parere Amm. Comp.	Parere Tesoro
258	COMUNE DI CITTIGLIO VARESE	1.501.183.000	Casa Corti. Restauro dell'immobile per destinazione a centro polivalente.	BC Parere sfavorevole perché la documentazione presentata è carente sotto l'aspetto tecnico, funzionale e finanziario (art. 4 comma 1).	Parere sfavorevole perché la documentazione presentata è carente sotto l'aspetto tecnico, funzionale e finanziario (art. 4 comma 1).
265	COMUNE DI FOIANO VAL FORTORE BENEVENTO	600.000.000	Reincisione e sistemazione dell'alveo del Vallone Argaria, opere drenanti e di contenimento.	PC LL.PP. Parere sfavorevole in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti.	Parere sfavorevole in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti.
273	FONDAZIONE "COLLEGIO DI MARIA" SAN CATALDO CALTANISSETTA	899.800.000	Collegio S.Maria. Ristrutturazione e manutenzione straordinaria.	BC Parere sfavorevole in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti.	Parere sfavorevole in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti.
275	COMUNE DI GIAVENO TORINO	820.000.000	Borgata Valmassi. Opere di difesa per eventi alluvionali.	P.C. LL.PP. Parere sfavorevole poiché l'intervento ha i requisiti per rientrare nella programmazione di settore ai sensi della normativa vigente	Parere sfavorevole poiché l'intervento ha i requisiti per rientrare nella programmazione di settore ai sensi della normativa vigente

LEGENDA
B.C.: Ministero per i beni e le attività culturali;
LL.PP: Ministero dei lavori pubblici
P.C.: Dipartimento per i l coordinamento della protezione civile
INT.: Ministero dell'interno
SOL.SOCIALE: Dipartimento per gli affari sociali

ALLEGATO N. 4: DOMANDE SULLE CUI RELAZIONI TECNICHE E' STATO ESPRESSO PARERE SFAVOREVOLE DALLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI

N° Pratica	RICHIEDENTE	IMPORTO	MOTIVO DELLA RICHIESTA	Parere Amm. Comp.	Parere Tesoro
277	COMUNE DI S.ANGELO A FASANELLA SALERNO	3.110.000.000	Castello baronale di Sant'Angelo a Fasanella. Esproprio edificio e corti antistanti e restauro conservativo.	BC Parere sfavorevole perché la documentazione presentata è carente sotto l'aspetto tecnico, funzionale e finanziario (art. 4 comma 1).	Parere sfavorevole perché la documentazione presentata è carente sotto l'aspetto tecnico, funzionale e finanziario (art. 4 comma 1).
278	COMUNE DI SAN LUPO BENEVENTO	4.510.000.000	Opere di consolidamento del costone roccioso sottostante l'abitato danneggiato da avversità atmosferiche e sisma.	PC LL.PP Parere sfavorevole poiché l'intervento ha i requisiti per rientrare nella programmazione di settore ai sensi della normativa vigente	Parere sfavorevole poiché l'intervento ha i requisiti per rientrare nella programmazione di settore ai sensi della normativa vigente
282	COMUNE DI CAMPOLI DEL MONTE TABURNO BENEVENTO	3.829.400.000	Opere di ripristino stradale e consolidamento strutture abitative per dissesti idrogeologici.	PC LL.PP. Parere sfavorevole poiché l'intervento ha i requisiti per essere ricompreso nella programmazione di settore ai sensi della normativa vigente	Parere sfavorevole poiché l'intervento ha i requisiti per essere ricompreso nella programmazione di settore ai sensi della normativa vigente
286	COMUNE DI FORESTO SPARSO BERGAMO	704.935.000	Torrente Uria. Consolidamento argini.	PC LL.PP. Parere sfavorevole in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti.	Parere sfavorevole in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti.

LEGENDA
B.C.: Ministero per i beni e le attività culturali;
LL.PP: Ministero dei lavori pubblici
P.C.: Dipartimento per i l coordinamento della protezione civile
INT.: Ministero dell'interno
SOL.SOCIALE: Dipartimento per gli affari sociali

ALLEGATO N. 4: DOMANDE SULLE CUI RELAZIONI TECNICHE E' STATO ESPRESSO PARERE SFAVOREVOLE DALLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI

N° Pratica	RICHIEDENTE	IMPORTO	MOTIVO DELLA RICHIESTA	Parere Amm. Comp.	Parere Tesoro
294	COMUNE DI ONCINO CUNEO	179.688.000	Frazione Bigorie. Opere di consolidamento per smottamenti e di regimazione delle acque.	PC LL.PP. Parere sfavorevole perché la documentazione presentata è carente sotto l'aspetto tecnico, funzionale e finanziario (art. 4 comma 1).	Parere sfavorevole perché la documentazione presentata è carente sotto l'aspetto tecnico, funzionale e finanziario (art. 4 comma 1).
300	COMUNE DI BASELICE BENEVENTO	1.300.000.000	Via Valfortore. Opere di consolidamento centro abitato per smottamento.	PC LL.PP. Parere sfavorevole perché la documentazione presentata è carente sotto l'aspetto tecnico, funzionale e finanziario (art. 4 comma 1).	Parere sfavorevole perché la documentazione presentata è carente sotto l'aspetto tecnico, funzionale e finanziario (art. 4 comma 1).
301	COMUNE DI CIRCELLO BENEVENTO	1.219.879.304	Rete idrica rurale per la distribuzione di acqua potabile.	LL.PP. Parere sfavorevole in quanto gli interventi non rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 2, comma 3, del d.P.R. 76/1998 (interventi per calamità naturali)	Parere sfavorevole in quanto gli interventi non rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 2, comma 3, del d.P.R. 76/1998 (interventi per calamità naturali)
304	COMUNE DI BOSIA CUNEO	1.130.000.000	Opere di consolidamento del territorio a monte dell'abitato per prevenire rischio idrogeologico.	PC LL.PP. Parere sfavorevole poiché l'intervento ha i requisiti per essere ricompreso nella programmazione di settore ai sensi della normativa vigente	Parere sfavorevole poiché l'intervento ha i requisiti per essere ricompreso nella programmazione di settore ai sensi della normativa vigente

LEGENDA
B.C.: Ministero per i beni e le attività culturali;
LL.PP: Ministero dei lavori pubblici
P.C.: Dipartimento per i l coordinamento della protezione civile
INT.: Ministero dell'interno
SOL.SOCIALE: Dipartimento per gli affari sociali

ALLEGATO N. 4: DOMANDE SULLE CUI RELAZIONI TECNICHE E' STATO ESPRESSO PARERE SFAVOREVOLE DALLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI

N° Pratica	RICHIEDENTE	IMPORTO	MOTIVO DELLA RICHIESTA	Parere Amm. Comp.	Parere Tesoro
307	COMUNE DI GRAMMICHELE CATANIA	411.000.000	Dissesto idrogeologico nella via urbana "B.Buozzi".	PC LL.PP. Parere sfavorevole in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti.	Parere sfavorevole in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti.
314	FONDAZIONE RELIGIOSA ISTITUTO MADONNA PELLEGRINA OSTUNI BRINDISI	1.926.000.000 2.584.000.000	Complesso "La Consolata" in località Serrisi-Cosenza. Istituto Madonna Pellegrina annessa all'edificio della Consolata (Cosenza). Ristrutturazione e adeguamento funzionale, eliminazione barriere architettoniche, sistemazione spazi esterni.	Parere sfavorevole in quanto gli interventi non rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 2, del d.P.R. 76/1998	Parere sfavorevole in quanto gli interventi non rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 2, del d.P.R. 76/1998
316	CITTA DI CASSANO ALL'IONIO COSENZA	100.000.000	Sede del Comune. Lavori di ristrutturazione per realizzazione Sala operativa di protezione civile.	PC Parere sfavorevole in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti.	Parere sfavorevole in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti.
317	COMUNE DI RACALMUTO AGRIGENTO	11.000.000.000	Complesso monumentale "Castelluccio". Opere di restauro e ripristino viabilità.	LL.PP. Parere sfavorevole ripristino viabilità in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti.	Parere sfavorevole ripristino viabilità in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998, l'intervento non esula dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti.

LEGENDA
B.C.: Ministero per i beni e le attività culturali;
LL.PP: Ministero dei lavori pubblici
P.C.: Dipartimento per i l coordinamento della protezione civile
INT.: Ministero dell'interno
SOL.SOCIALE: Dipartimento per gli affari sociali

ALLEGATO N. 4: DOMANDE SULLE CUI RELAZIONI TECNICHE E' STATO ESPRESSO PARERE SFAVOREVOLE DALLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI

N° Pratica	RICHIEDENTE	IMPORTO	MOTIVO DELLA RICHIESTA	Parere Amm. Comp.	Parere Tesoro
319	ENTE OSPEDALE DIOCESANO MURO LUCANO POTENZA	3.422.000.000	Ospedale Diocesano – danneggiato dal terremoto. Consolidamento statico e architettonico. Chiesa annessa. Ristrutturazione per utilizzo centro polivalente.	INTERNI Parere sfavorevole perché la documentazione presentata è carente sotto l'aspetto **funzionale** (art. 4 comma 1).	Parere sfavorevole perché la documentazione presentata è carente sotto l'aspetto **funzionale** (art. 4 comma 1).
322	COMUNE DI BISUSCHIO VARESE	865.000.000	Opere di consolidamento del territorio a tutela della pubblica incolumità.	PC LL.PP. Parere sfavorevole poiché l'intervento ha i requisiti per essere ricompreso nella programmazione di settore ai sensi della normativa vigente	Parere sfavorevole poiché l'intervento ha i requisiti per essere ricompreso nella programmazione di settore ai sensi della normativa vigente

LEGENDA
B.C.: Ministero per i beni e le attività culturali;
LL.PP: Ministero dei lavori pubblici
P.C.: Dipartimento per i l coordinamento della protezione civile
INT.: Ministero dell'interno
SOL.SOCIALE: Dipartimento per gli affari sociali

00A1601

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 febbraio 2000.

Costituzione e competenze del Comitato dei Ministri previsto dall'art. 6, comma 13, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni» ai fini dell'aggiudicazione di licenze individuali per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazione mobili di 3ª generazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993 recante «Regolamento interno del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni», di seguito «regolamento», ed in particolare l'art. 6, comma 13, lettera *c)*;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 128/1999/CE sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza filo (UMTS) della 3ª generazione nella Comunità europea;

Vista la deliberazione n. 410, del 22 dicembre 1999, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante «Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione»;

Vista la nota del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 7 dicembre 1999, con cui si conferma al Ministero delle comunicazioni la richiesta di avvio delle procedure concorsuali per l'assegnazione delle licenze con tecnologia UMTS;

Su proposta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Ministro delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Comitato dei Ministri

1. E costituito, per le finalità di cui all'art. 2, un Comitato dei Ministri, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri per la funzione pubblica, delle comunicazioni, della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria e del commercio e dell'artigianato.

2. Le determinazioni di approvazione delle graduatorie nella procedura di selezione per i valutatori di cui all'art. 3 e nella gara di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, sono assunte con la presenza di tutti i componenti del Comitato dei Ministri. Negli altri casi il Comitato dei Ministri delibera con la presenza di almeno tre componenti.

3. Alle riunioni del Comitato dei Ministri partecipano il Sottosegretario di Stato con funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri, il segretario generale e il Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché i diretti collaboratori dei Ministri di cui al comma 1. È invitata a partecipare l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Possono, altresì, essere invitati a partecipare rappresentanti delle amministrazioni interessate, esperti, nonché i valutatori di cui all'art. 3, con le modalità stabilite dal Comitato stesso.

4. Alle riunioni e alle deliberazioni del Comitato dei Ministri si applicano le disposizioni sulla riservatezza delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri. Delle riunioni è redatto verbale.

5. Le funzioni di segreteria del Comitato dei Ministri sono svolte a cura del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Compiti del Comitato dei Ministri

1. Il Comitato dei Ministri con le modalità di cui all'art. 4:

a) seleziona i valutatori, ai quali sono affidati i compiti di cui all'art. 3 e definisce le prestazioni richieste agli stessi con riferimento alla gara per l'assegnazione delle licenze individuali per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazione mobili di 3ª generazione;

b) coordina la procedura di gara, per servizi di comunicazioni mobili di cui alla lettera *a)*;

c) approva la graduatoria della gara di cui alla lettera *b)*.

Art. 3.

Compiti dei valutatori

1. I valutatori, selezionati a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, prestano la loro attività ai fini della preparazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei criteri stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del bando di gara per l'assegnazione delle licenze di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, e del relativo disciplinare, nonché ai fini della verifica delle offerte e della formazione della graduatoria della gara sulla base del citato disciplinare.

2. I valutatori sono comunque tenuti a fornire, con le modalità fissate dal Comitato dei Ministri, al Comitato stesso e, su loro richiesta, ai soggetti da quest'ultimo coordinati, il necessario apporto per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza connesse all'espletamento della gara fino al rilascio delle licenze.

Art. 4.

Attività di coordinamento del Comitato dei Ministri

1. Con riferimento alla selezione dei valutatori di cui all'art. 2, lettera *a)*, il Comitato dei Ministri:

a) fissa le modalità di espletamento di detta procedura e coordina gli organi interessati, con riferimento ai diversi adempimenti della stessa procedura;

b) stabilisce i requisiti di ammissione e le cause di esclusione dalla selezione, nonché i criteri e le modalità di aggiudicazione della selezione stessa, con particolare riferimento alle condizioni di prestazione del servizio

da parte dei valutatori, ivi compreso il loro compenso, che è a carico degli aggiudicatari della gara di assegnazione delle licenze individuali;

c) approva l'elenco dei soggetti ammessi alla selezione dei valutatori e la graduatoria derivante dalla selezione stessa.

2. Con riferimento alla procedura di gara per l'assegnazione delle licenze individuali, il Comitato dei Ministri:

a) stabilisce l'ambito e le modalità di collaborazione dei valutatori di cui all'art. 2, lettera *a)*, alla preparazione degli atti della gara di cui alla lettera *b)* dello stesso art. 2 e della relativa graduatoria;

b) individua le competenze e fissa termini e modalità degli adempimenti della procedura di gara di assegnazione delle licenze individuali, in particolare coordinando l'attività del Ministero delle comunicazioni, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dei valutatori, con riferimento alla rispettive competenze.

c) definisce le modalità di presentazione delle offerte e della loro conservazione;

d) dispone, ove occorra, l'acquisizione degli avvisi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e della Commissione dell'Unione europea.

Roma, 2 febbraio 2000

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2000
Registro n. 1, Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 78

00A1881

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 gennaio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Atri.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'ABRUZZO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1971, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, come sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanzari;

Vista la nota prot. 2000/1/24/02M in data 24 gennaio 2000, con la quale l'ufficio del registro di Atri ha comunicato di aver subito un furto nella notte tra il 17 e 18 gennaio 2000 e che tale fatto ha determinato la quasi totale interruzione dell'attività istituzionale dell'ufficio medesimo.

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Atri per il giorno 18 gennaio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 26 gennaio 2000

Il direttore regionale: SIMEONE

00A1602

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 15 dicembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 4.877.431.330 a favore della Mediovenezie Banca, ai sensi della legge 18 marzo 1993, n. 67, per l'esercizio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 3 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 dell'8 marzo 1993, con il quale, ai sensi del citato decreto-legge, sono state individuate le istituzioni creditizie con le quali le regioni e province autonome possono contrarre i mutui da destinare al finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1989 e 1991 e sono state stabilite le condizioni e modalità di detti mutui;

Visti i successivi decreti ministeriali in data 14 luglio 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993) e 16 settembre 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 30 settembre 1993), recanti modifiche ed integrazioni al sopracitato decreto del 3 marzo 1993;

Visto il contratto stipulato in data 9 dicembre 1993 relativo al mutuo di L. 8.930.000.000 accordato alla regione Veneto da un pool di banche con capofila il Credito fondiario delle Venezie S.p.a. per le finalità di cui sopra;

Visto l'atto pubblico, repertorio n. 80036 del 5 dicembre 1994, dal quale si rileva la fusione per incorporazione della Federalcasse Banca S.p.a. e dal Mediocredito delle Venezie S.p.a. nel Credito fondiario delle Venezie S.p.a. che ha contestualmente modificato la propria ragione sociale in «Mediovenezie Banca S.p.a.»;

Considerato che il contratto sopracitato prevede la facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo in questione mediante rimborso del capitale residuo maggiorato di un compenso in misura dell'1%;

Viste le lettere del 24 settembre 1999 e del 15 ottobre 1999 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica concernente l'estinzione anticipata dei mutui con oneri a carico dello Stato;

Vista la lettera del Dipartimento del tesoro - Direzione II - Ufficio IV, del 22 novembre 1999 e la nota allegata relativa all'estinzione anticipata dei mutui di che trattasi;

Vista la nota della regione del 2 novembre 1999, trasmessa dalla Direzione II - Ufficio IV del Dipartimento del tesoro, con la lettera del 26 novembre 1999 con la quale si comunica l'intenzione di estinguere anticipatamente il mutuo di che trattasi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto, pertanto, che si possa provvedere al pagamento, per l'estinzione anticipata del mutuo sopra menzionato, di complessive L. 4.877.431.335 di cui L. 4.828.989.936 quale capitale residuo, L. 48.289.899 a titolo di compenso calcolata sulla base della percentuale suddetta e L. 151.500 quali spese di conteggio;

Considerato che occorre provvedere al pagamento alla data del 1° gennaio 2000, della somma di L. 4.877.431.330 arrotondata, da imputare al capitolo 9590;

Autorizza

a carico del capitolo 9590 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, l'impegno ed il pagamento a favore della Mediovenezie Banca S.p.a., dell'importo di L. 4.877.431.330.

Per il suddetto importo sarà emesso un apposito mandato estinguibile mediante accreditamento alla Mediovenezie Banca S.p.a. - A.B.I. 10639/C.A.B. 11700 sul conto n. 10639/225 presso la filiale di Verona della Banca d'Italia.

Roma, 15 dicembre 1999

Il direttore generale: BITETTI

00A1691

DECRETO 15 dicembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 54.465.269.900 a favore del Banco di Sicilia, ai sensi della legge 18 marzo 1993, n. 67, per l'esercizio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 3 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 dell'8 marzo 1993, con il quale, ai sensi del citato decreto-legge, sono state individuate le istituzioni creditizie con le quali le regioni e province autonome possono contrarre i mutui da destinare al finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1989 e 1991 e sono state stabilite le condizioni e modalità di detti mutui;

Visti i successivi decreti ministeriali in data 14 luglio 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993) e 16 settembre 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 30 settembre 1993), recanti modifiche ed integrazioni al sopracitato decreto del 3 marzo 1993;

Visto il contratto stipulato in data 29 ottobre 1993 relativo al mutuo di L. 98.660.000.000 accordato alla regione Sicilia da un pool di banche con capofila il Banco di Sicilia S.p.a. per le finalità di cui sopra;

Considerato che il contratto sopracitato prevede la facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo in questione mediante rimborso del capitale residuo maggiorato di un compenso in misura dell'1%;

Viste le lettere del 24 settembre 1999 e del 15 ottobre 1999 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica concernenti l'estinzione anticipata dei mutui con oneri a carico dello Stato;

Vista la lettera del Dipartimento del tesoro - Direzione II - Ufficio IV, del 22 novembre 1999 e la nota allegata relativa all'estinzione anticipata dei mutui di che trattasi;

Vista la nota della regione del 2 novembre 1999, trasmessa dalla Direzione II - Ufficio IV del Dipartimento del tesoro, con la lettera del 26 novembre 1999 con la quale si comunica l'intenzione di estinguere anticipatamente il mutuo di che trattasi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto, pertanto, che si possa provvedere al pagamento, per l'estinzione anticipata del mutuo sopra menzionato, di complessive L. 54.465.269.902 di cui L. 53.926.009.804 quale capitale residuo e L. 539.260.098 a titolo di compenso calcolata sulla base della percentuale suddetta;

Considerato che occorre provvedere al pagamento alla data del 1° gennaio 2000, della somma di L. 54.465.269.900 arrotondata, da imputare al capitolo 9590;

Autorizza

a carico del capitolo 9590 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, l'impegno ed il pagamento a favore del Banco di Sicilia S.p.a., dell'importo di L. 54.465.269.900.

Per il suddetto importo sarà emesso un apposito mandato estinguibile mediante accreditamento al Banco di Sicilia S.p.a. - A.B.I. 01020/C.A.B. 04782 presso la filiale di Palermo della Banca d'Italia.

Roma, 15 dicembre 1999

Il direttore generale: BITETTI

00A1692

DECRETO 15 dicembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 27.803.518.090 a favore della Banca nazionale del lavoro, ai sensi della legge 18 marzo 1993, n. 67, per l'esercizio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 3 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 dell'8 marzo 1993, con il quale, ai sensi del citato decreto-legge, sono state individuate le istituzioni creditizie con le quali le regioni e province autonome possono contrarre i mutui da destinare al finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1989 e 1991 e sono state stabilite le condizioni e modalità di detti mutui;

Visti i successivi decreti ministeriali in data 14 luglio 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993) e 16 settembre 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 30 settembre 1993), recante modifiche ed integrazioni al sopracitato decreto del 3 marzo 1993;

Visto il contratto stipulato in data 23 gennaio 1993 relativo al mutuo di L. 37.582.000.000 accordato alla regione Umbria da un pool di banche con capofila la Banca nazionale del lavoro S.p.a. per le finalità di cui sopra;

Considerato che il contratto sopracitato prevede la facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo in questione mediante rimborso del capitale residuo maggiorato di un compenso in misura dell'1%;

Viste le lettere del 24 settembre 1999 e del 15 ottobre 1999 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica concernente l'estinzione anticipata dei mutui con oneri a carico dello Stato;

Vista la lettera del Dipartimento del tesoro - Direzione II - Ufficio IV, del 22 novembre 1999 e la nota allegata relativa all'estinzione anticipata dei mutui di che trattasi;

Vista la nota della regione del 24 novembre 1999, trasmessa dalla Direzione II - Ufficio IV del Dipartimento del tesoro, con la lettera del 26 novembre 1999 con la quale si comunica l'intenzione di estinguere anticipatamente il mutuo di che trattasi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto, pertanto, che si possa provvedere al pagamento, per l'estinzione anticipata del mutuo sopra menzionato, di complessive L. 27.803.518.092 di cui L. 27.528.176.329 quale capitale residuo, L. 275.281.763 a titolo di compenso calcolata sulla base della percentuale suddetta e L. 60.000 quali spese di conteggio;

Considerato che occorre provvedere al pagamento alla data del 1° gennaio 2000, della somma di L. 27.803.518.090 arrotondata, da imputare al capitolo 9590;

Autorizza

a carico del capitolo 9590 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, l'impegno ed il pagamento a favore della Banca nazionale del lavoro S.p.a., dell'importo di L. 27.803.518.090.

Per il suddetto importo sarà emesso un apposito mandato estinguibile mediante accreditamento alla Banca nazionale del lavoro S.p.a. - A.B.I. 1005/C.A.B. 3200, presso la filiale di Roma della Banca d'Italia.

Roma, 15 dicembre 1999

Il direttore generale: BITETTI

00A1693

DECRETO 15 dicembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 81.052.089.400 a favore del Crediop, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per l'esercizio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia sanitaria e socio-assistenziale;

Visto, in particolare, l'art. 13, comma 4, della richiamata legge che autorizza, fra l'altro, le regioni a statuto

ordinario a contrarre mutui per esigenze di manutenzione straordinaria ed acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 760326/14-B del 2 febbraio 1993 con il quale vengono attivate le operazioni di mutuo di cui all'art. 4, comma 13, della richiamata legge, con gli enti creditizi iscritti all'albo di cui all'art. 29 della legge bancaria, nel rispetto delle norme legislative, regolamentari e statutarie che li disciplinano e per le aziende di credito;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1993 del Direttore generale per l'attuazione della programmazione economica del Ministero del bilancio e della programmazione economica con il quale vengono stabilite le modalità applicative per l'accensione e l'ammortamento dei sopracitati mutui;

Visto il contratto stipulato in data 19 dicembre 1994 relativo al mutuo di L. 128.803.000.000 accordato alla regione Piemonte da un pool di banche con capofila il Crediop S.p.a. per le finalità di cui sopra;

Considerato che il contratto sopracitato prevede la facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo in questione mediante rimborso del capitale residuo maggiorato di un compenso in misura del 2%;

Viste le lettere del 24 settembre 1999 e del 15 ottobre 1999 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica concernenti l'estinzione anticipata dei mutui con oneri a carico dello Stato;

Vista la lettera del Dipartimento del tesoro - Direzione II - Ufficio IV, del 22 novembre 1999 e la nota allegata relativa all'estinzione anticipata dei mutui di che trattasi;

Vista la nota della regione del 30 settembre 1999, trasmessa dalla Direzione II - Ufficio IV del Dipartimento del tesoro, con la lettera del 26 novembre 1999 con la quale si comunica l'intenzione di estinguere anticipatamente il mutuo di che trattasi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto, pertanto, che si possa provvedere al pagamento, per l'estinzione anticipata del mutuo sopra menzionato, di complessive L. 81.052.089.409 di cui L. 79.462.832.755 quale capitale residuo e L. 1.589.256.655 a titolo di compenso calcolato sulla base della percentuale suddetta;

Considerato che occorre provvedere al pagamento alla data del 1° gennaio 2000, della somma di L. 81.052.089.400 arrotondata, da imputare al capitolo 9590;

Autorizza

a carico del capitolo 9590 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, l'impegno ed il pagamento a favore del Crediop S.p.a., dell'importo di L. 81.052.089.400.

Per il suddetto importo sarà emesso un apposito mandato estinguibile mediante accreditamento al Crediop S.p.a. - A.B.I. 3030/C.A.B. 3200, presso la filiale di Roma della Banca d'Italia.

Roma, 15 dicembre 1999

Il direttore generale: BITETTI

00A1694

DECRETO 15 dicembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 26.330.550.670 a favore del Mediocredito fondiario CentroItalia, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per l'esercizio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia sanitaria e socio-assistenziale;

Visto, in particolare, l'art. 13, comma 4, della richiamata legge che autorizza, fra l'altro, le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui per esigenze di manutenzione straordinaria ed acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 760326/14-B del 2 febbraio 1993 con il quale vengono attivate le operazioni di mutuo di cui all'art. 4, comma 13, della richiamata legge, con gli enti creditizi iscritti all'albo di cui all'art. 29 della legge bancaria, nel rispetto delle norme legislative, regolamentari e statutarie che li disciplinano e per le aziende di credito;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1993 del Direttore generale per l'attuazione della programmazione economica del Ministero del bilancio e della programmazione economica con il quale vengono stabilite le modalità applicative per l'accensione e l'ammortamento dei sopracitati mutui;

Visto il contratto stipulato in data 8 novembre 1994 relativo al mutuo di L. 42.368.000.000 accordato alla regione Abruzzo da un pool di banche con capofila il Mediocredito fondiario CentroItalia S.p.a. per le finalità di cui sopra;

Considerato che il contratto sopracitato prevede la facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo in questione mediante rimborso del capitale residuo maggiorato di un compenso in misura dell'1%;

Viste le lettere del 24 settembre 1999 e del 15 ottobre 1999 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica concernenti l'estinzione anticipata dei mutui con oneri a carico dello Stato;

Vista la lettera del Dipartimento del tesoro - Direzione II - Ufficio IV, del 22 novembre 1999 e la nota allegata relativa all'estinzione anticipata dei mutui di che trattasi;

Vista la nota della regione del 25 novembre 1999, trasmessa dalla Direzione II - Ufficio IV del Dipartimento

del tesoro, con la lettera del 26 novembre 1999 con la quale si comunica l'intenzione di estinguere anticipatamente il mutuo di che trattasi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto, pertanto, che si possa provvedere al pagamento, per l'estinzione anticipata del mutuo sopra menzionato, di complessive L. 26.330.550.677 di cui L. 26.069.852.156 quale capitale residuo e L. 260.698.522 a titolo di compenso calcolato sulla base della percentuale suddetta;

Considerato che occorre provvedere al pagamento alla data del 1° gennaio 2000, della somma di L. 26.330.550.670 arrotondata, da imputare al capitolo 9590;

Autorizza

a carico del capitolo 9590 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, l'impegno ed il pagamento a favore del Mediocredito fondiario CentroItalia S.p.a., dell'importo di L. 26.330.550.670.

Per il suddetto importo sarà emesso un apposito mandato estinguibile mediante accreditamento al Mediocredito fondiario CentroItalia S.p.a. - A.B.I. 6055/C.A.B. 13392, sul conto n. 10328, presso la filiale di Ancona della Banca d'Italia.

Roma, 15 dicembre 1999

Il direttore generale: BITETTI

00A1695

DECRETO 15 dicembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 92.714.601.260 a favore della Mediovenezie Banca, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per l'esercizio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia sanitaria e socio-assistenziale;

Visto, in particolare, l'art. 13, comma 4, della richiamata legge che autorizza, fra l'altro, le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui per esigenze di manutenzione straordinaria ed acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 760326/14-B del 2 febbraio 1993 con il quale vengono attivate le operazioni di mutuo di cui all'art. 4, comma 13, della richiamata legge, con gli enti creditizi iscritti all'albo di cui all'art. 29 della legge bancaria, nel rispetto delle norme legislative, regolamentari e statutarie che li disciplinano e per le aziende di credito;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1993 del Direttore generale per l'attuazione della programmazione economica del Ministero del bilancio e della programmazione economica con il quale vengono stabilite le modalità applicative per l'accensione e l'ammortamento dei sopracitati mutui;

Visto il contratto stipulato in data 28 giugno 1993, relativo al mutuo di L. 162.536.000.000 accordato alla regione Veneto da un pool di banche con capofila il Credito fondiario delle Venezie S.p.a. per le finalità di cui sopra;

Visto l'atto pubblico, repertorio n. 80036 del 5 dicembre 1994, dal quale si rileva la fusione per incorporazione della Federalcasse Banca S.p.a. e del Mediocredito delle Venezie S.p.a. nel Credito fondario delle Venezie S.p.a. che ha contestualmente modificato la propria ragione sociale in «Mediovenezie Banca S.p.a.»;

Considerato che il contratto sopracitato prevede la facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo in questione mediante rimborso del capitale residuo maggiorato di un compenso in misura dell'1%;

Viste le lettere del 24 settembre 1999 e del 15 ottobre 1999 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, concernenti l'estinzione anticipata dei mutui con oneri a carico dello Stato;

Vista la lettera del Dipartimento del tesoro - Direzione II - Ufficio IV, del 22 novembre 1999 e la nota allegata relativa all'estinzione anticipata dei mutui di che trattasi;

Vista la nota della regione del 2 novembre 1999, trasmessa dalla Direzione II - Ufficio IV del Dipartimento del tesoro, con la lettera del 26 novembre 1999 con la quale si comunica l'intenzione di estinguere anticipatamente il mutuo di che trattasi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto, pertanto, che si possa provvedere al pagamento, per l'estinzione anticipata del mutuo sopra menzionato, di complessive L. 92.714.601.267 di cui L. 91.796.484.918 quale capitale residuo, L. 917.964.849 a titolo di compenso calcolato sulla base della percentuale suddetta e L. 151.500 quali spese di conteggio;

Considerato che occorre provvedere al pagamento alla data del 1° gennaio 2000, della somma di L. 92.714.601.260 arrotondata, da imputare al capitolo 9590;

Autorizza

a carico del capitolo 9590 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, l'impegno ed il pagamento a favore della Mediovenezie Banca S.p.a., dell'importo di L. 92.714.601.260.

Per il suddetto importo sarà emesso un apposito mandato estinguibile mediante accreditamento alla Mediovenezie Banca S.p.a. - A.B.I. 10639/C.A.B. 11700, sul conto n. 10639/225, presso la filiale di Verona della Banca d'Italia.

Roma, 15 dicembre 1999

Il direttore generale: BITETTI

00A1696

DECRETO 15 dicembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 25.643.685.900 a favore della Mediovenezie Banca, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per l'esercizio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia sanitaria e socio-assistenziale;

Visto, in particolare, l'art. 13, comma 4, della richiamata legge che autorizza, fra l'altro, le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui per esigenze di manutenzione straordinaria ed acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 760326/14-B del 2 febbraio 1993 con il quale vengono attivate le operazioni di mutuo di cui all'art. 4, comma 13, della richiamata legge, con gli enti creditizi iscritti all'albo di cui all'art. 29 della legge bancaria, nel rispetto delle norme legislative, regolamentari e statutarie che li disciplinano e per le aziende di credito;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1993 del Direttore generale per l'attuazione della programmazione economica del Ministero del bilancio e della programmazione economica con il quale vengono stabilite le modalità applicative per l'accensione e l'ammortamento dei sopracitati mutui;

Visto il contratto stipulato in data 23 dicembre 1993, relativo al mutuo di L. 48.196.000.000 accordato alla regione Marche da un pool di banche con capofila il Credito fondiario delle Venezie S.p.a. per le finalità di cui sopra;

Visto l'atto pubblico, repertorio n. 80036 del 5 dicembre 1994, dal quale si rileva la fusione per incorporazione della Federalcasse Banca S.p.a. e del Mediocredito delle Venezie S.p.a. nel Credito fondiario delle Venezie S.p.a. che ha contestualmente modificato la propria ragione sociale in «Mediovenezie Banca S.p.a.»;

Considerato che il contratto sopracitato prevede la facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo in questione mediante rimborso del capitale residuo maggiorato di un compenso in misura dell'1%;

Viste le lettere del 24 settembre 1999 e del 15 ottobre 1999 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica concernenti l'estinzione anticipata dei mutui con oneri a carico dello Stato;

Vista la lettera del Dipartimento del tesoro - Direzione II - Ufficio IV, del 22 novembre 1999 e la nota allegata relativa all'estinzione anticipata dei mutui di che trattasi;

Vista la nota della regione del 3 dicembre 1999, trasmessa dalla Direzione II - Ufficio IV del Dipartimento del tesoro, con la lettera del 7 dicembre 1999 con la quale si comunica l'intenzione di estinguere anticipatamente il mutuo di che trattasi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto, pertanto, che si possa provvedere al pagamento, per l'estinzione anticipata del mutuo sopra menzionato, di complessive L. 25.643.685.908 di cui L. 25.389.638.028 quale capitale residuo, L. 253.896.380 a titolo di compenso calcolato sulla base della percentuale suddetta e L. 151.500 quali spese di conteggio;

Considerato che occorre provvedere al pagamento alla data del 1° gennaio 2000, della somma di L. 25.643.685.900 arrotondata, da imputare al capitolo 9590;

Autorizza

a carico del capitolo 9590 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, l'impegno ed il pagamento a favore della Mediovenezie Banca S.p.a., dell'importo di L. 25.643.685.900.

Per il suddetto importo sarà emesso un apposito mandato estinguibile mediante accreditamento alla Mediovenezie Banca S.p.a. - A.B.I. 10639/C.A.B. 11700, sul conto n. 10639/225, presso la filiale di Verona della Banca d'Italia.

Roma, 15 dicembre 1999

Il direttore generale: BITETTI

00A1697

DECRETO 15 dicembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 63.821.903.370 a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per l'esercizio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia sanitaria e socio-assistenziale;

Visto, in particolare, l'art. 13, comma 4, della richiamata legge che autorizza, fra l'altro, le regioni a statuto

ordinario a contrarre mutui per esigenze di manutenzione straordinaria ed acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 760326/14-B del 2 febbraio 1993 con il quale vengono attivate le operazioni di mutuo di cui all'art. 4, comma 13, della richiamata legge, con gli enti creditizi iscritti all'albo di cui all'art. 29 della legge bancaria, nel rispetto delle norme legislative, regolamentari e statutarie che li disciplinano e per le aziende di credito;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1993 del Direttore generale per l'attuazione della programmazione economica del Ministero del bilancio e della programmazione economica con il quale vengono stabilite le modalità applicative per l'accensione e l'ammortamento dei sopracitati mutui;

Visto il contratto stipulato in data 19 luglio 1993 relativo al mutuo di L. 115.276.000.000 accordato alla regione Toscana da un pool di banche con capofila il Monte Paschi fondiario e opere pubbliche S.p.a. per le finalità di cui sopra;

Visto l'atto di fusione, repertorio n. 101822 del 30 novembre 1994, dal quale si rileva che il Monte dei Paschi di Siena e il Monte Paschi fondiario e opere pubbliche S.p.a. si sono fuse mediante incorporazione della seconda nella prima;

Visto l'atto di costituzione, repertorio n. 102609, raccolta n. 30376, dal quale risulta costituita la società per azioni con la denominazione «Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.»;

Considerato che il contratto sopracitato prevede la facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo in questione mediante rimborso del capitale residuo maggiorato di un compenso in misura dell'1%;

Viste le lettere del 24 settembre 1999 e del 15 ottobre 1999 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica concernente l'estinzione anticipata dei mutui con oneri a carico dello Stato;

Vista la lettera del Dipartimento del tesoro - Direzione II - Ufficio IV, del 22 novembre 1999 e la nota allegata relativa all'estinzione anticipata dei mutui di che trattasi;

Vista la nota della regione del 16 novembre 1999, trasmessa dalla Direzione II - Ufficio IV del Dipartimento del tesoro, con la lettera del 26 novembre 1999 con la quale si comunica l'intenzione di estinguere anticipatamente il mutuo di che trattasi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto, pertanto, che si possa provvedere al pagamento, per l'estinzione anticipata del mutuo sopra menzionato, di complessive L. 63.821.903.377 di cui L. 63.190.003.344 quale capitale residuo e L. 631.900.033 a titolo di compenso calcolato sulla base della percentuale suddetta;

Considerato che occorre provvedere al pagamento alla data del 1° gennaio 2000, della somma di L. 63.821.903.370 arrotondata, da imputare al capitolo 9590;

Autorizza

a carico del capitolo 9590 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, l'impegno ed il pagamento a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., dell'importo di L. 63.821.903.370.

Per il suddetto importo sarà emesso un apposito mandato estinguibile mediante accreditamento alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - A.B.I. 1030.6 C.A.B. 14241.4, presso la filiale di Siena della Banca d'Italia.

Roma, 15 dicembre 1999

Il direttore generale: BITETTI

00A1698

DECRETO 27 dicembre 1999.

Impegno della somma di L. 14.000.000.000 per il 1999 - Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma della citata legge n. 833/1978;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, che, fra l'altro, esclude a partire dal 1990 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano dal riparto del Fondo sanitario nazionale in conto capitale;

Vista la delibera C.I.P.E. del 30 giugno 1999 con la quale è stata assegnata, a valere, fra l'altro, sulle disponibilità 1999 del Fondo sanitario nazionale parte di conto capitale, la somma complessiva di lire 14,0 miliardi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) per attività di ricerca anche finalizzata;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 14.000.000.000 è impegnata per l'esercizio 1999 a favore degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.), per le

finalità di cui alla citata delibera C.I.P.E. 30 giugno 1999, secondo gli importi come di seguito indicato:

I.R.C.C.S.	Assegnazioni (in milioni di lire)
Tumori (Milano)	1.229
Maggiore (Milano)	1.754
Besta (Milano)	661
S. Matteo (Pavia)	1.869
Burlo G. (Trieste)	737
C.R.O. Aviano (Pordenone)	576
Tumori (Genova)	775
Gaslini (Genova)	1.175
Rizzoli (Bologna)	1.073
I.N.R.C.A. (Ancona)	1.286
I.F.O. (Roma)	1.095
Fondazione Pascale (Napoli)	901
Oncologico (Bari)	431
De Bellis (Bari)	438
Totale . . .	14.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7400 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: BITETTI

00A1699

DECRETO 27 dicembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 369.684.150, per il 1999, sulla contabilità speciale intestata al comune di Valle di Maddaloni, aperta presso la sezione di tesoreria provinciale di Caserta, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni ed interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visto l'art. 3, comma 4, della sopracitata legge n. 219/1981 il quale dispone, fra l'altro, che con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica sono versate in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale a favore delle regioni Campania e Basilicata o in apposita contabilità speciale aperta presso le sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni e degli altri enti locali delle predette regioni, le somme destinate agli interventi di competenza;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, di modifica alla legge n. 468/1978, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, ed in particolare l'art. 7, comma 1, il quale dispone l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione;

Considerato che la contabilità speciale *ex lege* n. 219/1981 intestata al comune di Valle di Maddaloni (Caserta), ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994 è stata chiusa d'ufficio essendo trascorso un anno dall'ultima operazione senza ulteriori transazioni, dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato e che le disponibilità ivi giacenti sono state versate in conto entrata del Ministero del tesoro;

Vista la nota dell'IGEPA del Ministero del tesoro del 29 novembre 1999, n. 241270, con la quale si dispone la riapertura, presso la sezione di tesoreria provinciale territorialmente competente, della contabilità speciale intestata al comune di Valle di Maddaloni per l'accreditamento della somma di L. 369.684.150, ai sensi del citato art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994;

Vista la legge n. 435 del 19 novembre 1999 recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per il 1999 che dispone una variazione in aumento sia in termini di competenza che di cassa al capitolo n. 7406 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per complessive L. 17.332.312.000;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999;

Considerata, infine, la nota n. DV/735 del 26 novembre 1999 del consigliere ministeriale del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dalla quale si evince la sussistenza dei presupposti per la riassegnazione al comune di Valle di Maddaloni (Caserta) della somma di L. 369.684.150 per le finalità sopracitate;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 369.684.150 è impegnata per il 1999, per la riassegnazione al comune di Valle di Maddaloni (Caserta) sull'apposita contabilità speciale n. 2297 aperta presso la tesoreria provinciale di Caserta intestata al comune stesso.

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul capitolo n. 7406 dello stato di previsione della spesa di codesto dicastero, per il 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: BITETTI

00A1700

DECRETO 27 dicembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 169.619.310, per il 1999, sulla contabilità speciale intestata al comune di Succivo, aperta presso la sezione di tesoreria provinciale di Caserta, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni ed interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visto l'art. 3, comma 4, della sopracitata legge n. 219/1981 il quale dispone, fra l'altro, che con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica sono versate in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale a favore delle regioni Campania e Basilicata o in apposita contabilità speciale aperta presso le sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni e degli altri enti locali delle predette regioni, le somme destinate agli interventi di competenza;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, di modifica alla legge n. 468/1978, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, ed in particolare l'art. 7, comma 1, il quale dispone l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione;

Considerato che la contabilità speciale *ex lege* n. 219/1981 intestata al comune di Succivo (Caserta), ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994 è stata chiusa d'ufficio essendo trascorso un anno dall'ultima operazione senza ulteriori transazioni, dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato e che le disponibilità ivi giacenti sono state versate in conto entrata del Ministero del tesoro;

Vista la nota dell'IGEPA del Ministero del tesoro del 29 novembre 1999, n. 242873, con la quale si dispone la riapertura, presso la sezione di tesoreria provinciale territorialmente competente, della contabilità speciale intestata al comune di Succivo per l'accreditamento della somma di L. 169.619.310, ai sensi del citato art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994;

Vista la legge n. 435 del 19 novembre 1999 recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per il 1999 che dispone una variazione in aumento sia in termini di competenza che di cassa al capitolo n. 7406 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per complessive L. 17.332.312.000;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999;

Considerata, infine, la nota n. DV/735 del 26 novembre 1999 del consigliere ministeriale del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dalla quale si evince la sussistenza dei presupposti per la riassegnazione al comune di Succivo (Caserta) della somma di L. 169.619.310 per le finalità sopracitate;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 169.619.310 è impegnata per il 1999, per la riassegnazione al comune di Succivo (Caserta) sull'apposita contabilità speciale n. 2291 aperta presso la tesoreria provinciale di Caserta intestata al comune stesso.

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul capitolo n. 7406 dello stato di previsione della spesa di codesto dicastero, per il 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: BITETTI

00A1701

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 25 gennaio 2000.

Estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Catania.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, comma 1, della predetta legge che ha istituito, tra le altre, l'Autorità portuale di Catania;

Visto il proprio decreto 6 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, recante l'individuazione della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Catania;

Considerato che i limiti della circoscrizione territoriale possono essere definiti per quanto possibile con riferimento alle aree demaniali marittime interessate dal piano regolatore portuale;

Considerato che il predetto decreto 6 aprile 1994 ha individuato come limite della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Catania «il torrente Acquisella», non tenendo conto che il vigente piano regolatore portuale di Catania prevede l'ampliamento delle strutture portuali più a sud dell'attuale foce del torrente Acquicella, previo spostamento della foce dello stesso;

Vista la nota dell'Autorità portuale di Catania n. 1774 del 10 giugno 1999;

Visto il regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, art. 5, lettera *a)*;

Vista la nota 16 novembre 1999 con la quale la Capitaneria di porto di Catania, comunica che le coordinate geografiche individuanti la radice della mantellata del molo sud del bacino previsto come porto turistico, sono Lat 37° 29' 01" N - Long 015° 05' 05";

Ritenuta la necessità di modificare gli attuali limiti della circoscrizione dell'Autorità portuale di Catania in modo da ricomprendere tutte le aree demaniali marittime e gli antistanti specchi acquei nei quali è previsto l'ampliamento della struttura portuale, secondo il vigente piano regolatore portuale;

Decreta:

La circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Catania, come individuata con decreto 6 aprile 1994, è integrata dalle aree demaniali marittime e dagli antistanti spazi acquei compresi nel tratto di costa che va dall'attuale foce del torrente Acquicella fino al punto, individuato con le coordinate Lat 37° 29' 01" N e Long 015° 05' 05" nel quale, secondo le previsioni del vigente piano regolatore del porto è prevista la localizzazione della radice della mantellata a protezione del molo sud del bacino porto turistico.

Roma, 25 gennaio 2000

p. *Il Ministro:* OCCHIPINTI

00A1759

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 gennaio 2000.

Variazione dell'elenco dei laboratori specializzati per le analisi di revisione.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELLA REPRESSIONE FRODI

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 1986, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, ed in particolare l'art. 11, comma 2, il quale dispone che per l'effettuazione delle analisi di revisione l'ispettorato centrale repressione frodi si avvale di laboratori specializzati per materia individuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste (ora Ministro delle politiche agricole e forestali);

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 20 ottobre 1986, con il quale sono stati individuati i laboratori specializzati per materia funzionanti presso gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui si avvale l'Ispettorato centrale repressione frodi per l'effettuazione delle analisi di revisione;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, concernente razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 80, concernente «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che l'Istituto sperimentale lattiero-caseario di Lodi (Milano) con ripetute comunicazioni, ha fatto presente di aver interrotto l'attività di analisi di revisione espletata in forza del sopra citato decreto ministeriale del 18 luglio 1986;

Considerato, altresì, che sono state presentate dalle ditte interessate richieste di revisione delle analisi effettuate, nello specifico settore, dai laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

Ritenuto, al fine di non incorrere nella prescrizione delle analisi di revisione, di modificare, per quanto attiene il settore lattiero-caseario, il citato decreto del 18 luglio 1986 attribuendo la competenza all'effettuazione delle analisi di revisione ai propri laboratori che hanno ottenuto dall'associazione «Sistema nazionale per l'accreditamento dei laboratori» (SINAL) l'accreditamento delle prove del settore lattiero-caseario;

Considerato che i laboratori accreditati per le prove del settore sopra specificato sono quelli di Modena (num. accr. 0227 del 18 marzo 1999) e Perugia (num. accr. 0256 del 21 ottobre 1999);

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data del presente decreto, gli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, ad eccezione dell'ufficio periferico di Perugia, si avvarranno per l'effettuazione delle analisi di revisione del latte e dei prodotti lattiero-caseari del laboratorio dell'ufficio periferico di Perugia.

L'ufficio di Perugia, per l'effettuazione delle analisi di revisione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, si avvarrà del laboratorio dell'ufficio periferico di Modena.

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2000

L'ispettore generale: AMBROSIO

00A1710

DECRETO 7 febbraio 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Brescia, Cremona, Lodi, Milano e Mantova.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto l'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 307, che estende gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale in favore delle aziende agricole danneggiate nel 1997 da fitopatie di eccezionale gravità, secondo procedure e modalità stabilite dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lombardia dell'evento calamitoso di seguito indicato, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

attacchi delle virosi della patata e del pomodoro nel 1997 nelle province di Brescia, Cremona, Lodi, Mantova e Milano;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale dell'evento segnalato, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Brescia: attacchi virali del 1997 - provvidenze di cui al'art. 3, comma 2, lettera *c),* nel territorio dei comuni di Acquafredda, Castel Mella, Carpenedolo, Castenedolo, Flero, Ghedi, Offlaga;

Cremona: attacchi virali del 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c),* nel territorio dei comuni di Calvatone, Casalmaggiore, Gombito, Gussola, Piadena, Rivarolo del Re ed Uniti, Scandolara Ravara, Solarolo Rainero, Tornata, Torre Dè Picenardi, Torricella del Pizzo;

Lodi: attacchi virali del 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c),* nel territorio dei comuni di Lodi Vecchio e Senna Lodigiana;

Milano: attacchi virali del 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c),* nel territorio del comune di Vernate;

Mantova: attacchi virali del 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c),* nel territorio dei comuni di Asola, Casaloldo, Castelgoffredo, Castellucchio, Ceresara, Curtatone, Gazzoldo degli Ippoliti, Goito, Guidizzolo, Marcaria, Medole, Rivarolo Mantovano, Rodigo, Sabbioneta, San Martino dall'Argine, Sarginasco, Viadana, Volta Mantovana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2000

Il Ministro: DE CASTRO

00A1603

DECRETO 7 febbraio 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Avellino.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 18 ottobre 1999 al 22 ottobre 1999 nella provincia di Avellino;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Avellino: piogge alluvionali del 18 ottobre 1999, del 22 ottobre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b),* nel territorio dei comuni di Altavilla Irpina, Domicella, Marzano di Nola, Montefalcione, Montemiletto, Pago del Vallo di Lauro, Santa Paolina, Taurano, Torrioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2000

Il Ministro: DE CASTRO

00A1604

DECRETO 7 febbraio 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Lucca e Massa.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali 21 ottobre 1999 nella provincia di Lucca;

piogge alluvionali 21 ottobre 1999 nella provincia di Massa;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle opere di bonifica nei

sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Lucca: piogge alluvionali del 21 ottobre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b),* nel territorio dei comuni di Camaiore, Massarosa, Pietrasanta, Viareggio;

Massa: piogge alluvionali del 21 ottobre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b),* nel territorio del comune di Montignoso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2000

Il Ministro: DE CASTRO

00A1605

DECRETO 7 febbraio 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Lecce e Taranto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 19 ottobre 1999 nelle province di Lecce e Taranto;

tromba d'aria del 19 ottobre 1999 nella provincia di Lecce;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Lecce:

grandinate del 19 ottobre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Lecce, Nardò, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Surbo, Trepuzzi, Veglie;

tromba d'aria del 19 ottobre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Nardò, Salice Salentino, Veglie;

Taranto: grandinate del 19 ottobre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e),* nel territorio dei comuni di Avetrana e Manduria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2000

Il Ministro: DE CASTRO

00A1606

DECRETO 7 febbraio 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Udine.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali del 20 settembre 1999 nella provincia di Udine;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Udine: piogge alluvionali del 20 settembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a),* nel territorio dei comuni di Sauris e Sutrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2000

Il Ministro: DE CASTRO

00A1607

DECRETO 7 febbraio 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Lodi e Pavia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lombardia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 17 settembre 1999 al 18 settembre 1999 nelle province di Pavia e Lodi;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Lodi: grandinate del 17 settembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c),* nel territorio dei comuni di Lodi e Tavazzano con Villavesco;

Pavia: grandinate del 17 settembre 1999, del 18 settembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Bascapè, Ceranova, Inverno e Monteleone, Landriano, Miradolo Terme, Santa Cristina e Bissone, Torrevecchia Pia, Vidigulfo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2000

Il Ministro: DE CASTRO

00A1608

DECRETO 7 febbraio 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Catania e Messina.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 19 ottobre 1999 nelle province di Messina e Catania;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Catania: grandinate del 19 ottobre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Bronte, Castiglione di Sicilia, Maniace, Randazzo;

Messina: grandinate del 19 ottobre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Francavilla di Sicilia, Malvagna, Moio Alcantara, Roccella Valdemone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2000

Il Ministro: DE CASTRO

00A1609

DECRETO 7 febbraio 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di La Spezia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Liguria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 22 ottobre 1999 al 7 novembre 1999 nella provincia di La Spezia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

La Spezia: piogge persistenti dal 22 ottobre 1999 al 7 novembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a),* nel territorio dei comuni di Brugnato, Maissana, Riomaggiore, Rocchetta di Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, Zignago.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2000

Il Ministro: DE CASTRO

00A1610

DECRETO 7 febbraio 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Brescia, Cremona, Mantova e Varese.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alla regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lombardia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 19 ottobre 1999 al 9 novembre 1999 nelle province di Cremona, Brescia, Mantova e Varese;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Brescia:

piogge alluvionali dal 21 ottobre 1999 al 26 ottobre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a),* nel territorio dei comuni di Bedizzole, Berzo Inferiore, Bienno, Braone, Brescia, Calcinato, Capo di Ponte, Castenedolo, Corteno Golgi, Malonno, Monno, Montichiari, Niardo, Ono San Pietro, Palazzolo sull'Oglio, Pontoglio, Prestine, Sellero, Temù, Toscolano-Maderno, Tremosine, Treviso Bresciano, Valvestino, Vezza d'Oglio;

piogge alluvionali dal 21 ottobre 1999 al 26 ottobre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b),* nel teritorio dei comuni di Sellero, Tremosine, Vione;

Cremona:

piogge alluvionali dal 21 ottobre 1999 al 7 novembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a),* nel territorio dei comuni di Casale Cremasco-Vidolasco;

piogge alluvionali dal 21 ottobre 1999 al 7 novembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b),* nel territorio dei comuni di Acquanegra Cremonese, Calvatone, Casalbuttano ed Uniti, Casalmaggiore, Casalmorano, Castelverde, Cella Dati, Cingia dè Botti, Corte dè Frati, Grumello Cremonese ed Uniti, Gussola, Martignana di Po, Motta Baluffi, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo, Pessina Cremonese, Pozzaglio ed Uniti, Rivarolo del Re ed Uniti, San Daniele Po, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Sesto ed Uniti, Solarolo Rainerio, Spinadesco, Vescovato;

Mantova: piogge alluvionali dal 21 ottobre 1999 al 9 novembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b),* nel territorio dei comuni di Castel d'Ario, Goito, Marmirolo, Porto Mantovano, Roncoferraro, Roverbella, San Giorgio di Mantova, Serravalle a Po;

Varese:

piogge alluvionali dal 19 ottobre 1999 al 25 ottobre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a),* nel territorio dei comuni di Arcisate, Bedero, Valcu-

via, Brinzio, Cadegliano-Viconago, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Castelveccana, Curiglia con Monteviasco, Ferrera di Varese, Germignaga, Mesenzana, Montegrino-Valtravaglia, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Rancio Valcuvia, Veddasca;

piogge alluvionali dal 19 ottobre 1999 al 25 ottobre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b),* nel territorio dei comuni di Casalzuigno, Cuveglio, Laveno-Mombello, Rancio Valcuvia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2000

Il Ministro: DE CASTRO

00A1611

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Serena film - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista l'ispezione straordinaria del 13 settembre 1997 eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Serena film - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Serena film - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 23 luglio 1980, con atto a rogito del notaio avv. Pietro Fea di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 5 agosto 1980, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Giancarlo Manfredi, con studio in Roma, viale Angelico 39, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A1702

DECRETO 20 gennaio 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sotto indicate, dai quali emerge che le cooperative in questione si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, delle società cooperative:

1) società cooperativa edilizia «Capitano Eligio Porcu» a r.l., con sede in Quartu Sant'Elena (Cagliari), costituita in data 28 novembre 1974 con rogito notarile dott. M. Clarkson, repertorio n. 6507, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 6910, B.U.S.C. n. 2390;

2) società cooperativa edilizia «Lavoratori Portovesme» a r.l., con sede in Portoscuso (Cagliari), costituita in data 9 maggio 1973, con rogito notarile dott. G. Giagheddu, repertorio n. 221398, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 5994, B.U.S.C. n. 2044;

3) società cooperativa edilizia «Progresso» a r.l., con sede in Sinnai (Cagliari), costituita in data 30 aprile 1973, con rogito notarile dott. M. Gialanella, repertorio n. 27142, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 5971, B.U.S.C. n. 2057.

Cagliari, 20 gennaio 2000

Il dirigente: MURA CHERCHI

00A1492

DECRETO 24 gennaio 2000.

Sostituzione del liquidatore della società «Cooperativa agricola San Giuseppe», in Villa del Conte.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative prevista dall'art. 2545 del codice civile;

Rilevato che con nota del 23 novembre 1999, protocollo n. 44408, questa direzione provinciale del lavoro ha formalmente diffidato il dott. Possagnolo Silvano, con studio in Castelfranco Veneto (Treviso), via Ruzzante n. 15, a provvedere all'adempimento degli obblighi connessi alla procedura della liquidazione ordinaria della società «Cooperativa agricola San Giuseppe» avente sede in Villa del Conte (Padova), frazione Abazia Pisani;

Constatato che il suindicato liquidatore non ha ultimato nel termine assegnato al medesimo la liquidazione in argomento;

Preso atto, altresì, che in data 8 ottobre 1997 il comitato centrale per la cooperazione ha espresso parere favorevole alla sostituzione del liquidatore di cui trattasi;

Ritenuto, pertanto, di sostituire il dott. Possagnolo Silvano con il dott. Tonello Massimo, avente studio in Padova, piazzale Pontecorvo n. 5;

Decreta

di nominare il dott. Massimo Tonello ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società «Cooperativa agricola San Giuseppe» avente sede in Villa del Conte (Padova) costituita in data 3 febbraio 1961, rogito notaio dott. Girardi Silvano, repertorio n. 2844.

Padova, 24 gennaio 2000

Il dirigente: ORLANDI

00A1493

DECRETO 26 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Monte Soratte», in Sant'Oreste.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «Monte Soratte», con sede in Sant'Oreste (Roma), costituita con rogito notaio Italo Gazzilli in data 19 gennaio 1968, repertorio n. 42221, registro società n. 529/68, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 1671/104806.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 26 gennaio 2000

Il dirigente: PIRONOMONTE

00A1703

DECRETO 26 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Barili», in Subiaco.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «Barili», con sede in Subiaco (Roma), costituita con rogito notaio Domenico Federici in data 12 aprile 1964, repertorio n. 32369, registro società n. 2340/64, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 13708/96941.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 26 gennaio 2000

Il dirigente: PIRONOMONTE

00A1704

DECRETO 26 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Acquarius», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «Acquarius», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Francesco Varcasia in data 6 marzo 1975, repertorio n. 87495, registro società n. 997/75, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 22639/138130.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 26 gennaio 2000

Il dirigente: PIRONOMONTE

00A1705

DECRETO 26 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Trasporti e autotrasporti Roma 90», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «Trasporti e autotrasporti Roma 90», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Anna Maria Lipari in data 29 dicembre 1989, repertorio n. 55560, registro società n. 1892/90 tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 31962/248387.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 26 gennaio 2000

Il dirigente: PIRONOMONTE

00A1706

DECRETO 26 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Il falco di Anguillara», in Anguillara Sabazia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «Il falco di Anguillara», con sede in Anguillara Sabazia (Roma), costituita con rogito notaio Pier Felice Ortini in data 21 marzo 1987, repertorio n. 32395, registro società n. 7449/87 tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 30083/228927.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 26 gennaio 2000

Il dirigente: PIRONOMONTE

00A1707

DECRETO 26 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Sport club», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «Sport club», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Michele Di Ciommo in data 30 luglio 1987, repertorio n. 43128, registro società n. 10340, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 30178/230014.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 26 gennaio 2000

Il dirigente: PIRONOMONTE

00A1708

DECRETO 26 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Afrital», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «Afrital», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Lorenzo Monaco in data 3 aprile 1978, repertorio n. 9274, registro società n. 1701/78, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 24414/15882.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 26 gennaio 2000

Il dirigente: PIRONOMONTE

00A1709

DECRETO 27 gennaio 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate dai quali risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Acquisito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella riunione del 30 settembre 1999;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

1) società cooperativa «Artigiana del buon cammino» a r.l., con sede in Ardauli (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Benedetto Mura in data 1° maggio 1969, repertorio n. 21109, registro società n. 1194, tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 303/109191;

2) società cooperativa «Bionatura» a r.l., con sede in Terralba (Oristano), costituita per rogito notaio dott.ssa Pierluisa Cabiddu in data 18 febbraio 1994, repertorio n. 10607, registro società n. 5265, tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 1076/267592;

3) società cooperativa «Il Ruscello» a r.l., con sede in Ales (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Davino in data 18 settembre 1985, repertorio n. 111493, registro società n. 3095, tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 833/217974;

4) società cooperativa «Edil Coop Cabras» a r.l., con sede in Cabras (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Piero Angotzi in data 28 dicembre 1989, repertorio n. 17920, registro società n. 4301, tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 972/246780.

Oristano, 27 gennaio 2000

Il direttore reggente: MASSIDDA

00A1494

DECRETO 27 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Braccianti agricoli arcidanesi» a r.l., in San Nicolò d'Arcidano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate dai quali risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Acquisito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella riunione del 18 novembre 1999;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio

1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

1) società cooperativa «Braccianti agricoli arcidanesi» a r.l., con sede in San Nicolò d'Arcidano (Oristano), costituita per rogito notaio dott.ssa Paola Salaris in data 1º aprile 1977, repertorio n. 4032, registro società n. 1691, tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 503/151976.

Oristano, 27 gennaio 2000

Il direttore reggente: MASSIDDA

00A1495

DECRETO 31 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Il Sentiero», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DELLA SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 23 settembre 1999, eseguita nei confronti della cooperativa «Il Sentiero», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'avviso di scioglimento della cooperativa, pubblicato nel foglio annunci legali della prefettura di Firenze, n. 93 del 30 novembre 1999;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Il Sentiero», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio Carlo Beltrandi in data 7 dicembre 1979, repertorio n. 5015, registro società n. 29890 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 4108/175797, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 31 gennaio 2000

Il dirigente: MUTOLO

00A1496

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 5 ottobre 1999.

Utilizzazione di personale docente della scuola presso le università, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 2 dicembre 1998, prot. n. 33733/BL con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, è stata disposta, per il biennio 1998-1999 e 1999-2000, l'utilizzazione presso le Università, in posizione di semiesonero, di personale educativo e docente in servizio presso le istituzioni scolastiche, con compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito del corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie;

Considerato che le commissioni incaricate della selezione degli insegnanti chiamati a collaborare con le strutture universitarie hanno concluso le operazioni in ritardo rispetto ai tempi previsti, non consentendo l'utilizzazione del primo contingente di personale risultato vincitore nell'anno 1998-1999;

Ritenuta quindi l'opportunità di far slittare di un anno le utilizzazioni del primo contingente di personale, anche al fine di non privare i vincitori del concorso selettivo di un anno intero di semiesonero, essendo l'assegnazione biennale, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 dicembre 1998;

Decreta:

L'utilizzazione del contingente di personale educativo e docente già fissato per l'anno 1998-1999 dall'art. 1 e dalle tabelle *A* e *B* allegate al decreto ministeriale 2 dicembre 1998, ha decorrenza dall'anno 1999-2000, con scadenza unificata, al 31 agosto 2001, con il secondo contingente di personale previsto per l'anno 1999-2000 dalle richiamate tabelle *A* e *B* che in tal senso si intendono modificate.

Roma, 5 ottobre 1999

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1999
Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 332

00A1711

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1999.

Approvazione dell'Intesa istituzionale di programma da stipulare tra il Governo e la giunta della regione Basilicata. (Deliberazione n. 197/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

Vista la propria delibera del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1997, n. 105;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni concernente: «Ordinamento delle autonomie locali»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: «Regolamento recante semplificazione ed accelerazione della procedura di spese e contabili»;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che disciplina le competenze proprie del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che istituisce il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

Visto l'art. 7, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, che stabilisce che il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici collabori con funzioni di supporto alla predisposizione, all'aggiornamento delle Intese istituzionali di programma e alla verifica della loro attuazione;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Considerato che l'Intesa istituzionale di programma, che costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella regione o provincia autonoma, è lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo e la giunta di ciascuna regione o provincia autonoma gli obiettivi da conseguire per i quali è indispensabile l'azione congiunta degli organismi predetti; che l'Intesa garantisce l'impegno tra le parti contraenti a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità e i tempi specificati nell'ambito degli strumenti attuativi;

Considerato che dal contesto degli approfondimenti effettuati nell'ambito dell'istruttoria delle Intese istituzionali di programma emerge la necessità di elaborare congiuntamente un quadro comune di interventi di interesse interregionale e, di conseguenza, con significative valenze anche nazionali;

Considerato che con l'Intesa vengono indicati gli accordi di programma quadro da stipularsi tra il Governo e l'esecutivo della regione;

Considerato che la proposta d'Intesa della regione Basilicata prevede la stipula di accordi di programma quadro nelle seguenti aree: viabilità stradale, rete ferroviaria, sistemi di mobilità e scambio, sanità, risorse idriche, difesa del suolo ed azioni per lo sviluppo dell'ambiente rurale, valorizzazione dei beni monumentali, archeologici e culturali, ricerca scientifica ed innovazione tecnologica;

Considerato che la suddetta proposta indica i parametri e le modalità attraverso le quali determinare le risorse (ordinarie e straordinarie, nazionali e comunitarie) attribuite all'Intesa e da attivare mediante gli accordi di programma quadro;

Esaminato lo schema d'Intesa istituzionale di programma da stipularsi tra il Governo e la giunta della regione Basilicata;

Sentita nella seduta del 2 dicembre 1999 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È approvato lo schema dell'Intesa istituzionale di programma da stipulare tra il Govenio e la giunta della regione Basilicata, allegato alla presente deliberazione.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 4 febbraio 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 118

00A1529

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1999.

Approvazione dell'Intesa istituzionale di programma da stipulare tra il Governo e la giunta della regione Molise. (Deliberazione n. 198/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

Vista la propria delibera del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1997, n. 105;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni concernente: «Ordinamento delle autonomie locali»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: «Regolamento recante semplificazione ed accelerazione della procedura di spese e contabili»;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che disciplina le competenze proprie del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che istituisce il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

Visto l'art. 7, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, che stabilisce che il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici collabori con funzioni di supporto alla predisposizione, all'aggiornamento delle Intese istituzionali di programma e alla verifica della loro attuazione;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Considerato che l'Intesa istituzionale di programma, che costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella regione o provincia autonoma, è lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo e la giunta di ciascuna regione o provincia autonoma gli obiettivi da conseguire per i quali è indispensabile l'azione congiunta degli organismi predetti; che l'Intesa garantisce l'impegno tra le parti contraenti a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progetta-

zione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità e i tempi specificati nell'ambito degli strumenti attuativi;

Considerato che dal contesto degli approfondimenti effettuati nell'ambito dell'istruttoria delle Intese istituzionali di programma emerge la necessità di elaborare congiuntamente un quadro comune di interventi di interesse interregionale e, di conseguenza, con significative valenze anche nazionali;

Considerato che con l'Intesa vengono indicati gli Accordi di programma quadro da stipularsi tra il Governo e l'esecutivo della regione;

Considerato che la proposta d'Intesa della regione Molise prevede la stipula di accordi di programma quadro nelle seguenti aree: beni ed attività culturali, difesa del suolo e risorse idriche, trasporti e infrastrutture viarie, industriali ed agricole, tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico ed ambientale, sanità;

Considerato che la suddetta proposta indica i parametri e le modalità attraverso le quali determinare le risorse (ordinarie e straordinarie, nazionali e comunitarie) attribuite all'Intesa e da attivare mediante gli accordi di programma quadro;

Esaminato lo schema d'Intesa istituzionale di programma da stipularsi tra il Governo e la giunta della regione Molise;

Sentita nella seduta del 16 dicembre 1999 la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È approvato lo schema dell'Intesa istituzionale di programma da stipulare tra il Governo e la giunta della regione Molise, allegato alla presente deliberazione.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 4 febbraio 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 122

00A1530

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1999.

Abrogazione del punto 13 della delibera CIPE 31 maggio 1977 (direttive per la concessione di contributi in c/capitale ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 27). (Deliberazione n. 200/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria deliberazione del 31 maggio 1977, in tema di «direttive per la concessione di contributi in c/capitale ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 27» ed in particolare il punto 13, il quale prevede che per l'acquisto di «automezzi per trasporti specifici» destinati al trasporto di prodotti industriali, possano essere concessi, da parte degli Istituti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976, finanziamenti agevolati ammissibili soltanto all'intervento del Mediocredito Centrale e che a tali finanziamenti siano applicabili tassi agevolati pari a quelli previsti nel decreto medesimo;

Vista la deliberazione del CIPI del 16 novembre 1978, recante integrazioni e precisazioni interpretative alla deliberazione del CIPE del 31 maggio 1977 e, in particolare, il punto *g)*, recante la definizione di «automezzi per trasporti specifici», con la quale si intendono per tali automezzi destinati al trasporto di prodotti industriali e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo;

Vista la nota della Commissione europea del 23 luglio 1999, prot. SG (99) D/5607, con la quale si comunica che l'aiuto concesso alle PMI ai sensi dell'art. 13 della delibera CIPE 31 maggio 1977, per l'acquisto di veicoli per uso speciale o di veicoli muniti di attrezzature speciali, quando i veicoli sono destinati principalmente al trasporto di merci, è da ritenersi non compatibile con le normative europee;

Considerato che con la predetta nota la Commissione ha chiesto al Governo italiano l'abrogazione delle deliberazioni CIPE del 31 maggio 1977, per la parte in cui viene autorizzata la concessione di contributi agli interessi per l'acquisto di automezzi per trasporti specifici;

Ritenuta l'opportunità di emanare un provvedimento di cessazione delle agevolazioni;

Su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Articolo unico

Con effetto dalla data della presente deliberazione è abrogata la disposizione di cui al punto 13 della delibe-

razione adottata dal CIPE in data 31 maggio 1977, concernente direttive per la concessione di contributi in c/capitale ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 27.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 4 febbraio 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 119

00A1531

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 7 febbraio 2000.

Modificazioni allo statuto sociale della Bavaria compagnia di assicurazioni S.p.a., in Assago. (Provvedimento n. 01468).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 11 che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale del settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Bavaria compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Assago Milanofiori, Strada 6, palazzo A13, ed i successivi provvedimenti autorizzativi nonché quelli di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

Vista la delibera assunta in data 23 dicembre 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Bavaria compagnia di assicurazioni S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 6, 28 e 29 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Bavaria compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Assago, con le modifiche apportate agli articoli 6, 28 e 29 dello statuto sociale. In particolare:

Art. 6. — Aumento del capitale sociale da lire 13.000.000.000 a L. 65.000.000.000, da sottoscrivere entro il termine massimo del 30 giugno 2001, trascorso il quale il capitale sociale s'intenderà aumentato nella misura delle sottoscrizioni raccolte a quella data;

Art. 28. — Nuova procedura per la nomina del collegio sindacale ed introduzione del dovere a carico degli amministratori di informare il collegio sindacale, con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo;

Art. 29. — Modifica del termine di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: entro il 30 aprile di ogni anno, con possibilità di prorogare tale termine al 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano oppure quando l'attività riassicurativa sia esercitata in misura rilevante.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A1540

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 296 del 18 dicembre 1999), **coordinato con la legge di conversione 16 febbraio 2000, n. 25** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5), **recante: «Nuova disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile per l'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinanto qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. L'articolo 13-*bis* della legge 3 agosto 1998, n. 302, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1999, n. 134, è sostituito dal seguente:

«Art. 13-*bis* (Norma transitoria). — *1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, scade il 21 ottobre 2000 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1999, e il 21 dicembre 2000 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata tra il 1º gennaio e il 21 ottobre 2000.*».

Riferimenti normativi:

— La legge 3 agosto 1998, n. 302, reca: «Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai».

— Il D.L. 17 marzo 1999, n. 64, reca: «Disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'art. 567 del codice di procedura civile».

— Il testo del comma 2 dell'art. 567 del codice di procedura civile è il seguente:

«2. Al ricorso si debbono unire l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato e il certificato del tributo diretto verso lo Stato».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

00A1892

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del vice consolato onorario in Timisoara (Romania)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

Il vice consolato onorario in Timisoara (Romania) è soppresso.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2000

Il Ministro: DINI

00A1541

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della «Fondazione internazionale don Luigi Di Liegro - Onlus», in Roma

Con decreto ministeriale 31 gennaio 2000 la «Fondazione internazionale don Luigi Di Liegro - Onlus», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale con approvazione del relativo statuto, di cui all'atto pubblico del 21 giugno 1999, repertorio n. 63738/13840, a rogito del dott. Enrico Parenti di Roma.

00A1612

Modificazioni allo statuto dell'«Associazione progetto Eritrea - A.P.E.», in Vicenza

Con decreto del ministero 27 gennaio 2000 sono state approvate le modifiche dello statuto dell'«Associazione progetto Eritrea - A.P.E.», che pertanto assume la denominazione di «Associazione progetto Eritrea A.P.E. - Onlus», con sede in Vicenza, di cui al verbale dell'assemblea dei soci del 26 giugno 1999, rilasciato in copia autentica dal comune di Vicenza in data 5 novembre 1999.

00A1613

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 febbraio 2000

Dollaro USA	0,9804
Yen giapponese	106,97
Dracma greca	333,25
Corona danese	7,4453
Corona svedese	8,5470
Sterlina	0,61290
Corona norvegese	8,1125
Corona ceca	35,694
Lira cipriota	0,57580
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,89
Zloty polacco	4,0577
Tallero sloveno	201,2479
Franco svizzero	1,6036
Dollaro canadese	1,4279
Dollaro australiano	1,5531
Dollaro neozelandese	1,9994
Rand sudafricano	6,2128

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A1893

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aimafix D.I.»

Estratto decreto n. 540 del 14 ottobre 1999

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale AIMAFIX D.I., nella forma e confezione: «800 U.I.» 1 flacone liofilizzato, rilasciata alla società Istituto Sierovaccinogeno Italiano S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Castelvecchio Pascoli (Lucca), codice fiscale n. 03350950634, è apportata la seguente modifica:

confezione: in sostituzione della confezione: «800 U.I.» 1 flacone liofilizzato viene autorizzata la confezione: «1000 U.I.» 1 flacone liofilizzato:

produttore: resta confermato quello già autorizzato.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1000 U.I.» 1 flacone liofilizzato;

A.I.C. n. 025841103 (in base 10), 0SNMGH (in base 32);

classe «A nota 37», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Composizione:

principio attivo: fattore IX della coagulazione del plasma umano sottoposto a doppia inattivazione virale con attività (U.I.) secondo lo standard deII'O.M.S. 84/681, 1000 U.I.;

eccipienti: sodio cloruro 76 mg, sodio citrato tribasico 29,4 mg, glicina 92, 6 mg; eparina 50 U.I.;

solvente: acqua per preparazioni iniettabili 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: restano confermate quelle già autorizzate.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1865

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefovis»

Estratto decreto n. 938 del 22 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CEFOVIS nelle forme e confezioni: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare», 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2,5 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Istituto Farmaco Biologico Ripari Gero S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Monteriggioni - Siena, via Montarioso, 11 - cap 53035, Italia, codice fiscale n. 00050260520.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare», 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2,5 ml;

A.I.C. n. 033576024 (in base 10); 100P2S (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto intero: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.r.l., stabilimento sito in Pomezia - Roma (Italia), via Campobello, 15 (produzione completa).

Composizione: 1 flaconcino: principio attivo: cefonicid bisodico 1,081 g pari a cefonicid 1 g.

Composizione: 1 fiala solvente: eccipienti: lidocaina cloridrato 25 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1818

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mercilon»

Estratto decreto N.C.R. n. 987 del 23 dicembre 1999

Specialità medicinale: MERCILON nella forma e confezione: «0,15 mg + 0,02 mg compresse» 3 blister da 21 compresse (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: N.V. Organon, con sede legale e domicilio fiscale in Kloosterstraat, 6 - 5349 AB OSS (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Organon Italia S.p.a., via Ostilia, 15, Roma, codice fiscale n. 00405640582.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti sia dalla società Organon (Ireland) Ltd, nello stabilimento sito in Drynam Road, PO BOX 2857, Swords, Co. Dublin (Irlanda) sia dalla società N.V. Organon nello stabilimento sito in Kloosterstraat, 6 - 5349 Ab Oss (Olanda); le operazioni di confezionamento sono anche effettuate dalla società Organon Italia S.p.a. nello stabilimento sito in via Costarica, 15-15A, Pomezia (Roma).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,15 mg + 0,02 mg compresse» 3 blister da 21 compresse;

A.I.C. n. 027233028 (in base 10), 0TZ2S4 (in base 32);

classe: «C».

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: desogestrel mg 0,15, etinilestradiolo mg 0,02;

eccipienti: amido di patate, povidone, acido stearico, magnesio stearato, biossido di silicio colloidale, d,l-alfa-tocoferolo, lattosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Periodo di validità: la validità del prodotto è di due anni dalla data di fabbricazione.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione del concepimento.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1843

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Actrapid HM».

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./II/U.A.C. n. 425 del 30 novembre 1999

Specialità medicinale: ACTRAPID HM:

1 flac. 10 ml 40 U.I./ml - A.I.C. n. 027559018/M;

novolet 100 U.I. 5 tubofiale 1,5 ml - A.I.C. n. 027559032/M;

1 flacone 10 ml 100 U.I./ml - A.I.C. n. 027559044/M;

«Penfill» 5 tubofiale 150 U.I./1,5 ml - A.I.C. n. 027559020/M.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A/S Novo Alle' Bagsvaerd-DK.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DK/H/0002/001-004/W023.

Oggetto provvedimento di modifica: aggiornamento delle specifiche del principio attivo.

Aggiornamento del principio attivo come descritto nella PH.EUR.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./II/U.A.C. n. 427 del 30 novembre 1999

Specialità medicinale: ACTRAPID HM:

novolet 100 U.I. 5 tubofiale 1,5 ml - A.I.C. n. 027559032/M;

1 flac. 10 ml 40 U.I./ml - A.I.C. n. 027559018/M;

1 flacone 10 ml 100 U.I./ml - A.I.C. n. 027559044/M;

«Penfill» 5 tubofiale 150 U.I./1,5 ml - A.I.C. n. 027559020/M.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A/S Novo Alle' Bagsvaerd-DK.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DK/H/0002/001-004/W022.

Oggetto provvedimento di modifica: aggiornamento delle specifiche del prodotto finito.

Aggiornamento delle specifiche del prodotto finito come descritto nella PH.EUR.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./II/U.A.C. n. 496 del 14 dicembre 1999

Specialità medicinale: ACTRAPID HM:

1 flacone 10 ml 100 U.I./ml - A.I.C. n. 027559044/M;

1 flac. 10 ml 40 U.I./ml - A.I.C. n. 027559018/M;

novolet 100 U.I. 5 tubofiale 1,5 ml - A.I.C. n. 027559032/M;

«Penfill» 5 tubofiale 150 U.I./1,5 ml - A.I.C. n. 027559020/M.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A/S Novo Alle' Bagsvaerd-DK.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DK/H/0002/001-004/W020.

Oggetto provvedimento di modifica: «effetti sulla guida e sull'uso di macchine» RCP e fogli illustrativi. «Effetti sulla guida e sull'uso di macchine» su RCP e fogli illustrativi - Var. richiesta gruppo farmacovigilanza del CPMP.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1617-00A1615-00A1624

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Protaphane HM»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./II/U.A.C. n. 473 del 30 novembre 1999

Specialità medicinale: PROTAPHANE HM:

1 flacone 10 ml 100 U.I./ml - A.I.C. n. 027561051/N;

«Penfill» 5 tubofiale 1,5 ml 150 U.I. 100 U.I./ml - A.I.C. n. 027561024/N;

«Penfill» 5 tubofiale 3 ml 100 U.I./ml - A.I.C. n. 027561063/N;

5 novolet tubofiale 1,5 ml 100 U.I./ml - A.I.C. n. 027561036/N;

5 novolet tubofiale 3 ml 100 U.I./ml - A.I.C. n. 027561048/N;

1 flac. 10 ml 40 U.I./ml - A.I.C. n. 027561012/N.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A/S Novo Alle' Bagsvaerd-DK.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DK/H/0002/018-021/W020.

Oggetto provvedimento di modifica: effetti sulla capacità di guidare e sull'uso di macchine su RCP e fogli illustrativi. Effetti sulla capacità di guidare e sull'uso di macchine su RCP e fogli illustrativi. Variazione richiesta dal Pharmacovigilance Group del CPMP.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1614

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Actraphane HM».

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./II/U.A.C. n. 493 del 14 dicembre 1999

Specialità medicinale: ACTRAPHANE HM:

50/50 1 flacone 10 ml 100 U.I./ml - A.I.C. n. 027563218/N;

10/90 penfil 5 tubofiale 150 U.I./1,5 ml - A.I.C. n. 027563055/N;

10/90 HM penfill 5 tubofiale 3 ml 100 U.I./ml - A.I.C. n. 027563168/N;

20/80 penfil 5 tubofiale 150 U.I./1,5 ml - A.I.C. n. 027563067/N;

20/80 HM penfill 5 tubofiale 3 ml 100 U.I./ml - A.I.C. n. 027563170/N;

40/60 HM novolet 5 tubofiale 3 ml 100 U.I. - A.I.C. n. 027563131/N;

30/70 penfil 5 tubofiale 150 U.I./1,5 ml - A.I.C. n. 027563042/N;

20/80 HM novolet 5 tubofiale 3 ml 100 U.I. - A.I.C. n. 027563117/N;

10/90 HM novolet 5 tubofiale 3 ml 100 U.I. - A.I.C. n. 027563105/N;

30/70 HM novolet 5 tubofiale 3 ml 100 U.I. - A.I.C. n. 027563129/N;

30/70 HM novolet 5 tubofiale 1,5 ml 100 U.I. - A.I.C. n. 027563093/N;

50/50 HM penfill 5 tubofiale 3 ml 100 U.I./ml - A.I.C. n. 027563206/N;

50/50 penfil 5 tubofiale 150 U.I./1,5 ml - A.I.C. n. 027563081/N;

30/70 HM 100 U.I./ml 1 falc. 10 ml - A.I.C. n. 027563156/N;

40/60 HM penfill 5 tubofiale 3 ml 100 U.I./ml - A.I.C. n. 027563194/N;

40/60 penfil 5 tubofiale 150 U.I./1,5 ml - A.I.C. n. 027563079/N;

30/70 HM penfill 5 tubofiale 3 ml 100 U.I./ml - A.I.C. n. 027563182/N;

50/50 HM novolet 5 tubofiale 3 ml 100 U.I. - A.I.C. n. 027563143/N;

30/70 1 flac. 10 ml 40 U.I./ml - A.I.C. n. 027563030/N.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A/S Novo Alle' Bagsvaerd-DK.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DK/H/0002/005-017/W020.

Oggetto provvedimento di modifica: «effetti sulla guida e sull'uso di macchine» su RCP e fogli illustrativi. «Effetti sulla guida e sull'uso di macchine» su RCP e fogli illustrativi - Var. richiesta dal gruppo di farmacovigilanza del CPMP.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1625

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ultratard HM»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./II/U.A.C. n. 498 del 14 dicembre 1999

Specialità medicinale: ULTRATARD HM:

1 flac. 10 ml 40 U.I./ml - A.I.C. n. 027562014/N;

1 flacone 10 ml 100 U.I./ml - A.I.C. n. 027562026/N.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A/S Novo Alle' Bagsvaerd-DK.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DK/H/0002/024-025/W020.

Oggetto provvedimento di modifica: «effetti sulla capacità di giudicare e sull'uso di macchine» SU RCP e fogli illustrativi. «Effetti sulla capacità di giudicare e sull'uso di macchine» su RCP e fogli illustrativi. Variazione richiesta gruppo farmacovigilanza del CPMP.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1619

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Norditropin»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./II/U.A.C. n. 499 del 14 dicembre 1999

Specialità medicinale: NORDITROPIN:

1 fiala liof. 4 U.I. (4 mg) + 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 027686031/N;

«Penset» 24 U.I. (8 mg) - A.I.C. n. 027686056/N;

flac. liof. 12 U.I. (1,3 mg) + f. solv. 3 ml - A.I.C. n. 027686017/N;

«Penset» 12 U.I. (4 mg) - A.I.C. n. 027686043/N.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A/S Novo Alle' Bagsvaerd-DK.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DK/H/0001/001-004/W023.

Oggetto provvedimento di modifica: armonizzazione europea degli RCP. Armonizzazione europea degli RCP (vedi files allegati).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1616

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Helixate»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./II/U.A.C. n. 500 del 14 dicembre 1999

Specialità medicinale: HELIXATE:

1 flac. liof. 1000 U.I. + 1 flac. 10 ml + set - A.I.C. n. 032998054/N;

1 flac. liof. 250 U.I. + 1 flac. 2,5 ml + 1 set - A.I.C. n. 032998015/N;

1 flac. liof. 500 U.I. + 1 flac. 5 ml + set - A.I.C. n. 032998039/N.

Titolare A.I.C.: Bayer AG Leverkusen (Germania).

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/H/0087/001-003/W010.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica RCP.

Modifiche apportate al testo RCP: cambio della INN del principio attivo da «Fattore VIII (rDNA) (bhk)» alla nuova INN «Octocog alfa»; introduzione alle sezioni 4.4 e 4.8 di informazioni relative alla possibile comparsa di rare reazioni di ipersensibilità; altri cambi minori di tipo formale editoriale.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1618

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xarator»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./II/U.A.C. n. 561 del 23 dicembre 1999

Specialità medicinale: XARATOR:

«40» 30 compresse 40 mg - A.I.C. n. 033005063/M;

«10» 30 compresse 10 mg - A.I.C. n. 033005024/M;

«20» 10 compresse 20 mg - A.I.C. n. 033005036/M;

«10» 10 compresse 10 mg - A.I.C. n. 033005012/M;

«40» 10 compresse 40 mg - A.I.C. n. 033005051/M;

«20» 30 compresse 20 mg - A.I.C. n. 033005048/M.

Titolare A.I.C.: Parke Davis S.p.a., via C. Colombo, 1, Lainate.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/H/0109/001-003/W007.

Oggetto provvedimento di modifica: estensione A.I.C.

«Xarator» è indicato in aggiunta alla dieta per ridurre i livelli elevati di colesterolo totale, colesterolo LDL, apolipoproteina B e trigliceridi in pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria inclusa ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipemia mista (corrispondente ai tipi IIa e IIb della classificazione di Fredrickson) quando la risposta alla dieta ed ad altre misure non farmacologiche è inadeguata. «Xarator» è anche indicato per ridurre i livelli di colesterolo totale e colesterolo LDL in pazienti con ipercolesterolemia omozigote in aggiunta ad altri trattamenti ipolipemizzanti (per es. LDL aferesi) o se tali trattamenti non sono disponibili.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1622

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prontalgin»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./II/U.A.C. n. 562 del 23 dicembre 1999

Specialità medicinale: PRONTALGIN:

20 capsule 50 mg - A.I.C. n. 033074030/M;

1 flac. gocce 10 ml - A.I.C. n. 033074016/M;

5 fiale 100 mg 2 ml - A.I.C. n. 033074028/M.

Titolare A.I.C.: Therabel Pharma B.V. Noorderlijke Achterweg 71 NL - 4424 ED Wemeldinge - NL.

Procedura di mutuo riconoscimento n. NL/H/0113/001-003/W004.

Oggetto provvedimento di modifica: variazione di tipo II riguardanti RCP.

RCP fiale: punti 2; 4.2; 4.5 - RCP gocce: punti 2; 3; 4.2; 4.5 - RCP capsule: punti 2; 3; 4.2; 4.5; 6.1.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1623

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Imukin»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./II/U.A.C. n. 564 del 23 dicembre 1999

Specialità medicinale: IMUKIN:

6 flaconi 0,5 ml 100 mcg - A.I.C. n. 028138016/N.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., via Pellicceria, 10 - Firenze.

Procedura di mutuo riconoscimento n. NL/H/0033/000/W004.

Oggetto provvedimento di modifica: cambio nel RCP 4.6, 4.8, 5.3.

Dichiarazione della U.I., nuovo paragrafo nel capitolo 4.6 sull'incidenza di aborto negli studi preclinici, nuovo capitolo sulla sicurezza negli studi preclinici.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1621

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Avaxim».

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./II/U.A.C. n. 565 del 23 dicembre 1999

Specialità medicinale: AVAXIM:

sospensione 0,5 ml sir. precaricata - A.I.C. n. 033247014/M.

Titolare A.I.C.: Pasteur Merieux MSD s.n.c., 3, Place Antonin Perrin B.P. 7052 - 69348 Lyon Cedex 07-FR.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/H/0157/001/W001.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica RCP al paragrafo posologia.

Periodo di tempo che deve intercorrere tra la somministrazione della prima dose e la somministrazione di una dose di richiamo. Il periodo di tempo richiesto dall'applicant era pari a 6-18 mesi. Al termine della procedura di MRP, sulla base della decisione assunta dagli Stati membri, si è concordato per una modifica di tale periodo da 6 mesi a 6-12 mesi. La dose di richiamo viene somministrata dopo 6 mesi dalla prima dose.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./II/U.A.C. n. 566 del 23 dicembre 1999

Specialità medicinale: AVAXIM:

sospensione 0,5 ml sir. precaricata - A.I.C. n. 033247014/M.

Titolare A.I.C.: Pasteur Merieux MSD s.n.c., 3, Place Antonin Perrin B.P. 7052 - 69348 Lyon Cedex 07-FR.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/H/0157/000/W002.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica RCP al paragrafo 4.2 e 4.5.

4.2 «Posologia e modalità di somministrazione»; 4.5 «Interazioni con altri medicinali».

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./II/U.A.C. n. 567 del 23 dicembre 1999

Specialità medicinale: AVAXIM:

sospensione 0,5 ml sir. precaricata - A.I.C. n. 033247014/M.

Titolare A.I.C.: Pasteur Merieux MSD s.n.c., 3, Place Antonin Perrin B.P. 7052 - 69348 Lyon Cedex 07-FR.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/H/0157/000/W003.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica RCP al paragrafo interazioni.

«Avaxim» è un vaccino inattivato e pertanto non interferisce con la risposta immunitaria quando viene somministrato insieme con altri vaccini, in siti diversi di iniezione.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1626-00A1627-00A1620

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vepesid»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 612 del 23 dicembre 1999

Specialità medicinale: VEPESID:

«100 mg/5 ml Soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala - A.I.C. n. 024639015.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.p.a., via del Murillo km 2,800 - 04010 Sermoneta (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: integrazione e rettifica al provvedimento n. 539 del 29 novembre 1999.

Officina alternativa responsabile delle fasi di produzione e confezionamento primario.

Si autorizza la ditta richiedente ad effettuare la produzione ed il confezionamento primario oltre che presso l'Officina farmaceutica Bristol - Myers Squibb sita in Sermoneta (Latina), anche da Bristol Carribean, Inc., nello stabilimento sito a Mayaguez (Porto Rico).

Le operazioni terminali di confezionamento secondario e controllo continueranno ad essere effettuati da Officina farmaceutica Bristol - Myers Squibb, sito in Sermoneta (Latina).

00A1741

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluspiral»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 624 del 23 dicembre 1999

Specialità medicinale: FLUSPIRAL:

«50 microgrammi/erogazione sospensione pressurizzata per inalazione» 1 flacone da 120 erogazioni - A.I.C. n. 028675104.

Titolare A.I.C.: B. Menarini S.r.l., Ind. Farmaceutiche Riunite, via Sette Santi, 3, Firenze.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato.

eccipienti: lecitina (eliminata), triclorofluorometano (eliminato), diclorodifluorometano (eliminato), propellente HFA 134a.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A1740

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mavik»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 643 del 23 dicembre 1999

Specialità medicinale: MAVIK:

«2 mg capsule» 14 capsule - A.I.C. n. 028265015;

«0,5 mg capsule» 28 capsule - A.I.C. n. 028265027.

Società: Ravizza Farmaceutici S.p.a., via Europa, 35, 20053 Muggiò (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche a «prevenzione secondaria dopo infarto del miocardio in pazienti con disfunzione ventricolare sinistra con o senza segni di insufficienza cardiaca».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A1739

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kanrenol»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 644 del 23 dicembre 1999

Specialità medicinale: KANRENOL:

«25 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 023745033.

Società GNR S.p.a., Via Europa, 35, 20053 Mussio (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: nuova confezione - modifica condizionamento primario.

Si approva la modifica del condizionamento primario da «flacone di vetro scuro con tappo metallico a vite» a 2blister (alluminio/-alluminio).

Il nuovo numero di A.I.C. è 023745096.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di A.I.C. 023745033 in precedenza attribuito, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A1734

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Riconoscimento della personalità giuridica del «Centro di coordinamento culturale - Onlus», in Venezia

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 26 gennaio 2000 è stata riconosciuta la personalità giuridica del «Centro di coordinamento culturale - Onlus», con sede in Venezia-Mestre, e ne è stato approvato lo statuto.

00A1712

CREDIOP - SOCIETÀ PER AZIONI

Avviso ai portatori di obbligazioni

Si informa che il Crediop S.p.a., procederà, alle scadenze sottoindicate, all'estinzione anticipata dei seguenti prestiti obbligazionari, mediante rimborso alla pari delle residue quote delle emissioni:

ISIN IT0000514262 8,85% 1994-2004 7° rimborso il 1° aprile 2000;

ISIN IT0000572112 10,00% 1996-2001 3° rimborso il 1° aprile 2000.

00A1542

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1999, redatto dal Ministero degli affari esteri recante: «Soppressione dell'ambasciata d'Italia in Kingston (Giamaica)». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000).

Nell'estratto del decreto presidenziale citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 74, agli estremi di registrazione alla Corte dei conti, dove è scritto: «Registro n. 1, *Presidenza del Consiglio dei Ministri*, foglio n. 14», leggasi: «Registro n. 1 *Affari esteri*, foglio n. 14».

00A1882

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.